

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1992

## RESOCONTO STENOGRAFICO

54.

### SEDUTA DI MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge:</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	3462	nella X legislatura dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (3).	
<b>Missioni</b> . . . . .	3435	PRESIDENTE . .3440, 3442, 3445, 3448, 3451, 3454, 3457, 3462	
<b>Proposta di legge:</b> (Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	3435	BERTEZZOLO PAOLO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) . . . . .	3442
<b>Proposta di legge (Discussione):</b> AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO e CRISTONI; MARTE FERRARI ed altri; RODOTA ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (Rinviate alle Camere		D'ALIA SALVATORE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	3448
		DORIGO MARTINO (gruppo rifondazione comunista) . . . . .	3442
		INGRAO CHIARA (gruppo PDS) . . . . .	3457
		MASTELLA MARIO CLEMENTE (gruppo DC), <i>Relatore</i> . . . . .	3441
		POLLI MAURO (gruppo lega nord) . . . . .	3454
		TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazio- nale) . . . . .	3451

54.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

---

 XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1992
 

---

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Seguito della discussione):		<b>BRUNETTI MARIO</b> (gruppo rifondazione comunista) . . . . .	3435
CAVERI e ACCIARO: Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna ( <i>Prima deliberazione</i> ) (773).		CAVERI LUCIANO (gruppo misto-VA) . . .	3438
PRESIDENTE . . . . .	3435, 3437, 3439, 3440	D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo DC), <i>Relatore</i> . . . . .	3439
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	3462

**La seduta comincia alle 10,5.**

MARIO DAL CASTELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 settembre 1992.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Cellai, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Ignazio La Russa, Saccocci e Silvestri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sedici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

*alla XI Commissione (Lavoro):*

S. 269. — Senatore BISCARDI: «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (1514) (*con parere della I, della V e della VII Commissione*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale Caveri e Acciaro: Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna (prima deliberazione) (773).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, della proposta di legge costituzionale Caveri e Acciaro: Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna.

Ricordo che nella seduta del 6 agosto scorso è iniziata la discussione sulle linee generali, con l'intervento del relatore e del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando con-

tiene elementi che trovano sensibile il nostro gruppo. Ne voglio sottolineare due in particolare.

In primo luogo, in un processo di continua centralizzazione dei poteri e delle decisioni, è per noi importante elemento di controtendenza decidere di estendere, modificando opportunamente gli statuti regionali in senso migliorativo, le competenze delle regioni. Tra l'altro, nello specifico si compie un'operazione tesa a uniformare le regioni di cui stiamo discutendo, la Sardegna e la Valle d'Aosta, con le altre a statuto speciale.

Per quanto riguarda il problema di carattere generale, a noi sembra giusto l'adeguamento, con lo stesso provvedimento, delle norme di attuazione degli statuti in esame rispetto a quelle delle altre regioni a statuto speciale.

Valutiamo dunque positivamente l'orientamento del provvedimento di trasferire poteri a livello regionale. Ciò apre, infatti, anche una riflessione in questo delicato momento sul rapporto tra Stato e regioni, molto distorto, venutosi a creare in questi anni e che si sta accentuando negativamente proprio nell'ultimo periodo. Su tale rapporto ormai bisogna discutere nell'ambito del più generale problema delle riforme istituzionali, entrato nel vivo con la costituzione della Commissione bicamerale.

Non vi è dubbio che è arrivato il momento, dopo vent'anni dall'istituzione delle regioni, di rovesciare il meccanismo della tutela centralistica fondata su grandi riti pubblici formali e sull'imposizione sostanziale di sistemi amministrativi coatti che, in un momento di crisi economica e sociale come quello attuale, accentuano le vocazioni autoritarie dello Stato nazionale e pretendono di trasformare i cittadini in buoni soldatini ubbidienti.

Tale meccanismo può essere spezzato con un forte decentramento dei poteri su base regionale e territoriale, che trovi un equilibrio nel rispetto dei valori e dei diritti di uguaglianza contenuti nella Costituzione, anziché nell'arbitrio del sistema centralistico attuale. Che tale sistema sia andato in pezzi lo dimostra l'introduzione — con i provvedimenti predisposti in questi giorni dal Go-

verno e sui quali l'Assemblea dovrà discutere — di un'odiosa discriminante di classe, con la distruzione dello Stato sociale e l'accentuazione di una precisa connotazione di parte dello Stato.

Sulla scorta di un falso richiamo agli interessi nazionali, l'accentramento dei poteri limita libertà ed uguaglianza proprio perché comprime la formazione delle decisioni. Lo Stato si sottrae, con il restringimento degli spazi di autogoverno delle comunità locali e delle regioni, al controllo più diretto dei cittadini, riducendo la democrazia a puro fatto formale. In tal modo inoltre si soffoca dall'alto la comunità e la vita degli uomini.

In questa situazione è arrivato forse il momento di riaprire, proprio partendo dalla riflessione sul ruolo delle regioni e sui rapporti tra i poteri dello Stato e le medesime, il discorso sul federalismo di cui parlava Antonio Gramsci già nel 1924. Si impedirà inoltre che un punto alto di elaborazione della tradizione più avanzata della cultura autonomista e del meridionalismo di sinistra diventi ciancia del qualunquismo di Bossi e delle sue flatulenze neorazziste ed antimeridionaliste.

Rompere dunque le ideologie dello Stato burocratico accentrato, allargando la democrazia attraverso il decentramento dei poteri, diventa impegno essenziale oggi per le forze progressiste e certamente per rifondazione comunista. Per tale motivo valutiamo positivamente il contenuto della proposta di legge costituzionale che stiamo discutendo.

Un secondo elemento importante è che nella proposta di legge n. 773 si introduce un meccanismo di salvaguardia delle caratteristiche linguistiche e culturali della minoranza *walser*, una delle numerosissime minoranze che caratterizzano la cultura pluralista del nostro paese e che tocca in corde particolarmente sensibili.

Il gruppo di rifondazione comunista, per mio tramite, ha ripresentato il progetto di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche interne e in questa settimana chiederà che se ne discuta l'urgenza.

L'approvazione del provvedimento oggi in esame, proprio perché rientra in un discorso di difesa dei principi sanciti costituzional-

mente e mai attuati, non solo ci pone una riflessione sul modo di intendere la democrazia ed i diritti, ma non può essere un buono strumento di trascinarsi del provvedimento generale in materia, che è necessario affrontare rapidamente.

Noi ci troviamo oggi, come ho detto, dinnanzi a forti e pericolose tendenze centralistiche e autoritarie, che portano con sé la distruzione delle specificità culturali. Rispetto a tali problemi riscontriamo un rozzo nazionalismo di riporto, eredità storica di una vecchia concezione dello Stato centralista che nega gli elementi di autoidentificazione collettiva delle minoranze per far prevalere invece un neoimperialismo linguistico. Questo porta con sé forme di nuovo razzismo, organiche appunto al vento centralistico e di destra che spira forte sull'Italia e che sta impregnando l'attività dell'attuale Governo.

Noi riteniamo che sia proprio il modo di atteggiarsi su questi problemi — come cioè concepire la società del futuro, che noi vogliamo pluralista e multiculturale — che può chiarire posizioni anche sul grande tema del progresso e della democrazia oggi. Siamo convinti che non si possa accettare un'idea di progresso e di modernità che crei scassi sociali e marginalità. Al contrario, il grado di democrazia di un popolo civile, a nostro avviso, si misura dal modo in cui si tutelano le minoranze linguistiche.

Sancire dunque in una norma costituzionale il diritto di una popolazione di lingua diversa, come quella dei comuni della valle del Lys, a riconoscersi e ad identificarsi nella propria cultura, salvaguardando le sue caratteristiche come diritti di libertà e di democrazia, significa per noi fare un primo passo importante, sul quale non possiamo che trovarci d'accordo. In questo modo restiamo rispettosi dei valori collettivi e di democrazia: proprio in questo momento è indispensabile costruire un punto di vista alternativo all'omologazione coatta e alla colonizzazione culturale, che distrugge diversità, nega valori collettivi e perpetua ingiustizie.

Nel riaffermare il nostro impegno e mentre dichiariamo di valutare positivamente la normativa in esame, vogliamo però anche evidenziarne il limite: infatti, la sua par-

zialità e specificità (certo non dovuta ai presentatori) non consentono di inserire problemi tanto delicati in un discorso più generale, quello cioè delle riforme istituzionali, e rischiano di svuotare di valore politico il provvedimento stesso. In questo modo, le questioni particolari potrebbero addirittura venirsi a trovare in contraddizione con le decisioni che la Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali potrebbe assumere.

A tal proposito, rilevo che la Commissione avrebbe potuto agevolmente inserire tra le materie su cui dovrà lavorare anche l'argomento trattato nel provvedimento al nostro esame. Occorre un nuovo assetto, che chiarisca i rapporti tra Stato e regioni, tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale e tra queste ultime e le leggi esistenti, come la n. 142, a garanzia dei diritti pluralistici, in particolare quello sancito dall'articolo 6 della Costituzione, rimasto sinora inapplicato, relativo alla tutela delle minoranze linguistiche.

È opportuno definire quindi, nella complessità della discussione, una visione più organica dei problemi. Per questo motivo noi vediamo come limite del provvedimento la sua parzialità. Per questo motivo, pur riaffermando il nostro giudizio positivo sul contenuto e sulle finalità del provvedimento, vogliamo anche evidenziare i rischi e le contraddizioni ai quali si va incontro. Alle scelte positive che si rilevano fa infatti riscontro la complessità di questioni trattate isolatamente, quando invece esse, ripeto, andrebbero affrontate in un unico contesto, nel quadro del dibattito sulle riforme istituzionali, per evitare appunto confusioni e contrasti.

Noi dunque riaffermiamo il nostro positivo giudizio di merito sul provvedimento in esame, ma dichiariamo altresì il nostro forte impegno sul complesso delle questioni che abbiamo di fronte. Abbiamo l'intenzione di riflettere più attentamente per contribuire a risolvere problemi che si inquadrano nell'ambito di una concezione democratica dello Stato italiano (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto lieto che si stia giungendo alle battute finali dell'esame di una proposta di legge costituzionale il cui iter è stato piuttosto travagliato. Essa, infatti, nella scorsa legislatura è stata approvata una prima volta dalla Camera, ma purtroppo si è arenata al Senato.

Grazie alle procedure di urgenza previste dal regolamento, in Commissione affari costituzionali è stata ripresa, con l'apporto fondamentale del relatore D'Onofrio, la discussione di questo provvedimento, che ha finito per diventare una sorta di primo tassello nella logica riformistica che sembra caratterizzare questa prima fase della legislatura, con la nascita della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Nel testo originario della proposta di legge si parlava soltanto della Valle d'Aosta e della Sardegna; successivamente, in base ad una logica di equiparazione delle competenze in materia di ordinamento degli enti locali, l'oggetto del provvedimento è stato allargato anche alle altre regioni autonome, fatta eccezione per la Sicilia, che aveva già una sua competenza esclusiva. Il discorso relativo alle autonomie speciali è molto importante, perché l'ordinamento degli enti locali rappresenta la possibilità per le regioni autonome di creare più democrazia al proprio interno. Credo che ciò si possa riscontrare proprio nella Valle d'Aosta, che forse necessitava di tale riforma più delle altre regioni perché è molto piccola, non ha province, ma solo 73 comuni, piccolissimi; il settantaquattresimo, Aosta, è l'unico che possa essere considerato una vera e propria città.

Nello statuto di autonomia della Valle d'Aosta si riconoscono alcune peculiarità, come la mancanza della figura del prefetto, che è sostituito in tutto e per tutto dal presidente della Giunta, un fatto che in materia di enti locali ha una sua importanza. Non a caso, infatti, la legge n. 142 prevedeva apposite norme di attuazione con riferimento a tale regione. Oggi si estende la competenza della Valle (almeno mi auguro che questa sia la volontà al momento del voto); e credo che ciò le consentirà di aumentare il grado di democrazia al suo interno, anche

in considerazione delle particolari funzioni che essa esercita in materia di finanza locale.

Voglio ricordare che mi sono permesso di proporre due modifiche allo statuto di autonomia della Valle d'Aosta che sono state accettate dal relatore e dalla Commissione. La prima di tali modifiche riguarda la minoranza *walser*, una piccola comunità di lingua tedesca che si trova nella valle del Lys ed è insediata in tre comuni, Gressoney-Saint Jean, Gressoney-la-Trinité e Issime. Si tratta di una piccola isola di lingua tedesca nella Valle d'Aosta francofona e bilingue. Già ai tempi della Costituente era difficile tutelare la comunità francofona nella sua interezza e concepire una norma di tutela specifica per i *walser*, che peraltro sono sempre stati considerati con molta attenzione nella legislazione regionale. Oggi, anche in attesa della legge-quadro sulle minoranze linguistiche, si immagina un aggancio costituzionale, una norma di tutela per la comunità *walser*.

Il terzo ed ultimo argomento concernente la Valle d'Aosta è la costituzione della commissione paritetica permanente per i rapporti tra lo Stato e la regione e per l'emanazione delle norme di attuazione. Fino al 1963 non esistevano norme d'attuazione dello statuto di autonomia della Valle d'Aosta: la regione esercitava automaticamente (evidentemente con un controllo governativo), attraverso le proprie leggi, poteri riconosciuti dallo statuto. Una sentenza della Corte costituzionale del 1963 sancì la necessità che venissero emanate anche per la Valle d'Aosta delle norme di attuazione.

Poiché non era prevista una commissione paritetica stabile nel 1978, nel 1982 e ancora di recente nel 1989 è stato necessario creare commissioni paritetiche non stabili, con un regime piuttosto difficoltoso anche dal punto di vista dell'iter, per giungere alla definizione delle norme di attuazione.

Oggi, stante questa differenza tra la Valle d'Aosta e le altre regioni autonome, e poiché purtroppo sarà probabilmente impossibile (visto il clima) tornare alla situazione antecedente al 1963, una commissione paritetica stabile dovrebbe contribuire in futuro a mantenere vivo lo spirito dello statuto di autonomia, in quella logica sancita ancora

di recente dalla Corte costituzionale, che prevede che le commissioni paritetiche debbano essere permanenti. Non è pensabile di fissare un termine conclusivo alla loro azione proprio perché nel mutare della legislazione nazionale e dell'interpretazione degli statuti occorre sempre continuare ad aggiornare le norme.

Per me quella di oggi è quindi una giornata lieta, perché da un lato si riconoscono alla Valle d'Aosta alcune novità per il proprio statuto; dall'altro, nel disegno autonomista in chiave di prospettiva federalista, alcune innovazioni contenute nel testo al nostro esame fanno ben sperare, come indicazione del Parlamento, per quella riforma federalista dell'Italia che personalmente auspico e che in Valle d'Aosta ha sempre avuto, anche in tempi difficili, un proprio nucleo, una piccola fiamma accesa in persone che hanno continuato a credere in essa.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole D'Onofrio.

**FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore.** Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, circostanze molto importanti mi inducono ad aggiungere brevi considerazioni a quanto detto in Commissione ed in Assemblea su questa proposta di legge, che lungo la strada è diventata un provvedimento di grande riforma.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno affermato che la proposta di legge nasce da un'esigenza molto circoscritta e limitata, concernente la Valle d'Aosta, unica regione per la quale non erano previsti procedimenti adeguati di attuazione dello statuto; la Valle d'Aosta aveva espresso la necessità, attraverso l'iniziativa di revisione del proprio statuto, non solo di adeguare questi procedimenti ma anche di prevedere una specifica tutela di alcune minoranze linguistiche in essa presenti.

All'inizio di questa legislatura il tema della revisione della Costituzione è entrato nel dibattito politico in modo molto più dirom-

mente di quanto non fosse stato precedentemente. Nel corso dei lavori in Commissione affari costituzionali, giorno dopo giorno ci siamo venuti convincendo che da questo piccolo, significativo tassello limitato alla Valle d'Aosta, con una piccola estensione alla Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali, occorreva passare ad una visione più globale, più generale.

Le circostanze alle quali ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento sono consistite in due eventi, entrambi di grande rilievo, che oggi casualmente ma significativamente sono in contemporanea con il nostro lavoro di aula. Il primo è rappresentato dalla decisione, intuita dal Presidente Cossiga e sollecitata dal Presidente Scalfaro, di istituire una Commissione bicamerale per la riforma anche della Costituzione, Commissione già costituita e che oggi tiene la prima seduta per la discussione generale; all'interno dei temi di cui la Commissione dovrà occuparsi, quello del rapporto Stato-regioni appare oggi molto più decisivo di quanto non fosse stato di ritenere in precedenza. Il secondo evento consiste nel fatto che la Commissione affari costituzionali, alla quale afferiscono alcuni di noi che hanno parlato in quest'Assemblea, deve riprendere oggi pomeriggio la discussione sulla delicata materia dell'elezione diretta del sindaco, provvedimento assegnato alla Commissione con procedura d'urgenza per deliberazione dell'Assemblea. Siamo cioè, in questo momento, una sorta di ponte ideale tra la Commissione affari costituzionali (che deve rivedere con normativa nazionale generale l'ordinamento degli enti locali dal punto di vista del sistema elettorale per l'elezione del consiglio e per l'elezione del sindaco, dei rapporti tra consiglio e giunta, dei rapporti tra potere politico e potere amministrativo) e la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che oggi, iniziando la discussione generale, comincerà ad affrontare il tema di fondo di come raccordare la legge elettorale nazionale ad uno Stato decentrato in modo più decisivo di quanto non fosse nell'ordinamento originario della Repubblica.

Quella di oggi è quindi una giornata importante perché noi stiamo decidendo di attribuire a tutte le regioni a statuto speciale

la potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, che la Sicilia ha esercitato tra la sorpresa generale — non ho difficoltà a dirlo — nell'agosto scorso in termini radicalmente innovativi rispetto al passato. Non sta a noi certamente esprimere giudizi sulla legge siciliana (ricordo comunque che in Commissione affari costituzionali i giudizi sono stati divisi, di grande apprezzamento e anche di preoccupazione). In questo momento sta a noi invece rilevare che nell'idea di ordinamento regionale comincia a farsi strada il concetto che la potestà regionale nasce dalla comunità regionale e non dallo Stato decentrando potestà legislativa. Nascendo però dalla comunità regionale essa non può non comprendere anche la potestà di definire il modo attraverso il quale il popolo si raccorda alle rispettive istituzioni con sistemi elettorali autonomamente definiti.

È evidente che non si tratta di un'autonomia che possa andar contro i principi della Costituzione. Questo è infatti il limite anche della potestà esclusiva: tutti gli statuti regionali speciali, con formule più o meno identiche, vincolano la potestà legislativa esclusiva delle regioni al rispetto dei principi costituzionali e dei principi generalissimi dell'ordinamento. È ovvio che in nessuna regione a statuto speciale potrà essere violato il precetto costituzionale in base al quale il voto è libero, segreto ed eguale (questo è un principio, infatti, al di là del quale si instaurano ordinamenti diversi da quello democratico repubblicano), ma tutto il resto appare ragionevolmente disponibile; diventerà oggetto di battaglie politiche locali, di confronti politici anche serrati: si discuterà di un diverso rapporto tra il principio di rappresentanza e il principio di governo, del raccordo che può esservi secondo un modello fortemente parlamentare, un modello tendenzialmente assembleare o un modello tendenzialmente presidenziale. Questa varietà di forme di governo locale che da oggi in poi (o meglio da quando questa legge dovesse essere approvata definitivamente) le regioni a statuto speciale potranno sperimentare credo che aiuterà la Commissione bicamerale per le riforme ad affrontare il tema del nuovo regionalismo, nella consapevolezza che un primo significativo voto di un ramo

del Parlamento va nel senso di riconoscere pienamente la natura comunitaria degli ordinamenti regionali.

Questa è la ragione per la quale non avrei avuto da aggiungere nulla alle considerazioni svolte in precedenza, ma ho ritenuto di intervenire perché mi sembrava che la particolarità di questa giornata (l'inizio dei lavori della Commissione De Mita, i lavori della Commissione affari costituzionali, il ponte che noi possiamo realizzare in questo momento) la rendesse particolarmente significativa.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito, con la replica del Governo, è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta sino alle ore 10,45, in attesa dell'arrivo in aula del relatore sulla proposta di legge n. 3, di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, onorevole Mastella, il quale ha comunicato di essere in ritardo a causa di un disagio.

**La seduta, sospesa alle 10,35,  
è ripresa alle 10,45.**

**Discussione della proposta di legge: Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Marte Ferrari ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (rinvia alla Camere nella X legislatura dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (3).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Amodeo, Marte Ferrari, Alberini, Barbalace, Fiorino, Reina, Alagna, Cerofolini, Nonne; Caccia, Brocca, Astori, Rebullà, Andreoli, Angelini Piero, Antonucci, Armellini, Azzolini, Balestracci, Baruffi, Battaglia Pietro, Bonetti, Borra, Borri, Bertolani, Campagnoli, Casati, Ciaffi, Coloni, Contu, Cursi, Faraguti, Frasson, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Mancini Vincenzo, Napoli, Orsenigo, Paga-

nelli, Patria, Perani, Perrone, Piredda, Rabinò, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rosini, Russo Raffaele, Santonastaso, Savio, Silvestri, Sinesio, Tealdi, Torchio, Urso, Vairo, Viti, Zambon, Zolla, Zaniboni, Zampieri, Zoppi; Fincato e Cristoni; Marte Ferrari, Fincato, Alberini, Marzo, Marianetti, Diglio, Potì, Fiandrotti, Mundo, Tempestini, Amodeo, Artioli, Barbalace, Piermartini, D'Addario, Cerofolini; Rodotà, Guerzoni, Masina; Capecchi, Folena, Antonino Mannino, Ferrandi, Violante, D'Alema, Magri, Gasparotto, Alessandro Costa, Galante, Palmieri, Mombelli, Picchetti, Nappi, Bevilacqua, Orlandi, Lorenzetti Pasquale, Boselli, Montecchi; Ronchi, Tamino, Franco Russo, Arnaboldi, Russo Spina, Capanna; Salvoldi, Andreis, Mattioli, Boato, Scalia, Rosa Filipini, Procacci, Cima, Donati, Bassi Montanari, Ceruti, Grosso, Lanzinger; Pietrini, Andò, Artioli, Cellini, Dell'Unto, Noci, Pavone, Polverari, Potì, Principe, Rais, Renzulli, Rotiroli, Salerno, Seppia, Vazzoler; Russo Spina, Arnaboldi, Cipriani: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, (rinviata alle Camere nella decima legislatura dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Avverto che su questa proposta di legge è stata presentata dai deputati Valensise ed altri una questione pregiudiziale di costituzionalità. È stata altresì presentata dai deputati Sospiri ed altri una questione sospensiva (*Vedi l'allegato A*).

I presentatori hanno convenuto sull'opportunità di discutere e di votare la questione pregiudiziale e la questione sospensiva in un momento successivo, beninteso prima della chiusura della discussione sulle linee generali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 14 luglio scorso la IV Commissione (Difesa) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Mastella, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CLEMENTE MASTELLA, *Relatore*. La mia illustrazione del pur ampio articolato sarà molto sintetica.

Dopo quello che è accaduto, dopo una lunga storia, dopo un lungo travaglio segnato anche da clamorose manifestazioni di dissenso delle Assemblee parlamentari nei confronti del precedente Presidente della Repubblica, la proposta di legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza torna all'esame dell'Assemblea.

Mi auguro che, al di là delle divergenze tra le diverse parti politiche, si possa arrivare alla definizione della normativa tenendo conto degli apporti che il Governo e i gruppi parlamentari vorranno fornire sia al relatore sia all'intera Assemblea. Ciò nella speranza che veda la luce un testo, quello sull'obiezione di coscienza, che mi pare estremamente maturo e di cui la comunità nazionale — e segnatamente il segmento di questa rappresentato dai giovani — sente l'esigenza ed il bisogno.

In Commissione vi sono state manifestazioni di dissenso e si sono registrate divergenze, ma alla fine si è deciso a maggioranza di ripresentare il testo nella formulazione vecchia: per la verità, vecchia soltanto sul piano della cadenza temporale e non su quello dell'impianto, se è vero, come è vero, che tutti coloro i quali si muovono in questo perimetro o nei suoi dintorni ritengono che si tratti di una normativa fondamentale.

Non vorrei, signor Presidente — e mi rivolgo anche al Governo e a quanti altri — che fossimo in presenza di finzioni. Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, noi siamo di fronte ad una forma di finzione: quella di segnare il passo, facendo finta di camminare ... Allora, se vi è il contributo da parte di tutti — e pur in presenza di opinioni che nel passato sono state molto differenziate (non mi nascondo la gravità del problema) — vi è tuttavia bisogno, con il corredo di proposte anche alternative, di giungere finalmente alla conclusione.

L'impianto della proposta di legge è noto ai vari gruppi parlamentari, sia a coloro che sono particolarmente interessati alla questione sia agli altri. Certo — e mi pare che un simile orientamento sia emerso anche in

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1992

Commissione — nel caso in cui fosse necessario sottoporre la materia ad una maggiore riflessione, con la conseguente necessità di procedere ad un ampio confronto parlamentare, la maggioranza della Commissione, pur tenendo particolarmente a questo testo, non monterebbe la guardia in maniera irrefrenabile ad una sorta di garitta ideale rispetto all'impianto della legge stessa.

Ciò che è necessario, però, è arrivare ad una conclusione in tempi brevi. Mi pare, infatti, che disponiamo di sei mesi di tempo dall'inizio della legislatura per riesaminare ed approvare il provvedimento, e questo lasso temporale sta per scadere. Di qui la necessità di procedere con una certa celerità, se vogliamo dare ai cittadini l'idea che il Parlamento funziona, anche se alcuni di noi forse ritengono che questa materia sia oggi marginale rispetto agli altri gravi problemi che attanagliano il paese.

Ritengo, però, che tutto ciò che inquieta l'animo umano, crea turbamento e fa dubitare le persone, in altre parole tutto ciò che parte dalla coscienza, sia primario rispetto a ogni altra questione. Ricordo, a tale proposito, una discussione sostenuta anni fa con il mio professore di filosofia in merito ai bisogni primari, o ritenuti tali, che erano quelli di natura materiale e le necessità derivanti da pulsioni della coscienza, (che io reputavo, queste sì, bisogni primari). Ebbene, il provvedimento in esame investe le questioni di coscienza che necessitano di una disciplina legislativa: mi auguro, pertanto, che il Parlamento riesca ad approvare la proposta di legge in esame nel tempo più breve possibile.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**SALVATORE D'ALIA, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, l'onorevole relatore ha già posto in luce la complessità e la delicatezza del provvedimento. Il Governo si riserva, pertanto, di puntualizzare la propria posizione in sede di replica e in quell'occasione non mancherà di dare gli apporti necessari, come è stato chiesto dall'onorevole relatore stesso.

**MARTINO DORIGO.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARTINO DORIGO.** Signor Presidente, dal momento che si è verificata una serie di disguidi nei trasporti aerei, chiedo la sospensione della seduta per dieci minuti. Avremmo in tal modo il tempo di raccogliere le idee e di partecipare meglio alla discussione aperta dalla sintetica relazione dell'onorevole Mastella.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Dorigo. Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,55  
è ripresa alle 11,5.**

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bertezzolo. Ne ha facoltà.

**PAOLO BERTEZZOLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo dimenticare che la legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza che stiamo discutendo era già stata approvata a larga maggioranza dal Parlamento e che, se siamo chiamati ad esprimere nuovamente un parere su di essa, è solo a causa di un atto illegittimo compiuto dal Presidente della Repubblica *pro tempore* Cossiga che, a Camere sciolte, ha ritenuto di rinviarla al Parlamento.

Si tratta di una normativa necessaria dopo le sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto come il dovere di difendere la patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, possa essere soddisfatto sia prestando servizio in armi sia esercitando la scelta del servizio civile. È una legge, inoltre, richiesta dall'evoluzione stessa della coscienza civile e dall'esperienza realizzata in tutti gli anni di applicazione della legge precedente, approvata nel 1972.

Tra quest'ultima ed il testo già approvato nella precedente legislatura, che siamo chiamati ad esaminare di nuovo adesso, si registra un vero salto di qualità. Per la prima volta, infatti, viene riconosciuto che il servizio militare non esaurisce il compito della

difesa della patria e che tra i valori dell'obiezione di coscienza e della difesa della patria non vi è contraddizione, essendo entrambi fondati sull'ispirazione pacifista della nostra Costituzione espressa, in particolare, nell'articolo 11. Ed è proprio tale ispirazione pacifista che permette di soddisfare l'obbligo della difesa della patria nelle forze armate oppure nel servizio civile. Questo principio non costituisce, dunque, una rottura tollerata di un obbligo, inteso solo come servizio militare; non è una concessione dello Stato o, peggio, dell'autorità amministrativa.

Quanto afferma l'articolo 1, in cui è riconosciuto, appunto, il dovere di obbedire alla coscienza, rende possibile il superamento della negativa esperienza del tribunale delle coscienze, istituito dalla legge precedente per verificare la presunta legittimità e fondatezza della scelta di non prestare servizio militare. Con la nuova normativa le limitazioni al diritto di svolgere il servizio civile devono essere seriamente motivate, rigorosamente delimitate e tassativamente indicate proprio per evitare ogni valutazione discrezionale. Le condizioni ostative previste dall'articolo 2, che rappresentano indubbiamente una sopravvivenza della vecchia concezione — e in questo non sono dunque da considerare positive — hanno almeno il vantaggio di circoscriverne la portata.

Il testo in discussione non è informato alla cultura individualistica, sostanzialmente negatrice dei doveri e dei valori della vita collettiva, proprio perché, come già si diceva, non costituisce un provvedimento di tolleranza, istitutore di un privilegio, com'è sostanzialmente la legge n. 772 attualmente in vigore; non è ispirato, infatti, al solo principio della scelta di coscienza. Esso assume la coscienza individuale come titolare della libertà di indirizzare il comportamento del cittadino verso l'uno o l'altro dei grandi valori e fini fatti propri in modo paritetico dall'ordinamento: il servizio militare e quello civile. È una caratteristica che nasce dal concorso di due articoli della nostra Costituzione: l'articolo 52, che sancisce l'obbligo della difesa della patria, e l'articolo 11, che definisce la scelta pacifista del nostro paese.

Quest'ultimo articolo permette di intendere l'obiezione di coscienza come una delle

modalità per adempiere un valore ed un fine costituzionali: quelli, appunto, definiti nell'articolo 52. È l'articolo 11 — lo voglio ripetere — che rende possibile che l'obiezione di coscienza non venga intesa in chiave individualistica come un'eccezione tollerata. L'articolo 52, d'altro canto, definisce il contenuto specifico dell'obiezione di coscienza, che non è un generico rifiuto delle armi, ma — appunto — dell'arruolamento nelle forze armate.

L'obiezione, in altri termini, avviene nei confronti del servizio militare e non del maneggio delle armi. L'obietto, quindi, non può essere identificato soltanto con colui che rifiuta di maneggiare armi; il vero oggetto dell'obiezione riguarda la natura del rapporto tra Stati fondato sulle armi, cioè l'idea e la possibilità che i conflitti internazionali vengano risolti con la violenza delle armi e, quindi, con la guerra. La sua motivazione non sta nel fatto che, per definizione, lo strumento militare è guerrafondaio e violento, ma nella constatazione che storicamente le forze armate, come caratteristica o massima espressione della sovranità così come si è venuta configurando nello Stato moderno e nella dottrina politica che lo ha definito, hanno rappresentato la struttura portante di un sistema e di una concezione della politica che aveva, ed ha tuttora, nella guerra il suo fondamento ed il suo culmine e che ha nel rapporto di forza il regolatore supremo della vita internazionale.

In sostanza, l'obiettivo che si propone l'obiezione di coscienza è quello di eliminare la guerra come strumento per risolvere i conflitti internazionali, così come sancito dall'articolo 11 della Costituzione. Si tratta di un obiettivo storicamente e politicamente raggiungibile. Impossibile, invece, se non entro i confini di un ambito religioso ed escatologico (quindi non storico), è la realizzazione di un mondo senza armi.

Per queste ragioni, l'obiezione di coscienza non ha solo una valenza etica e personale, ma anche una motivazione ed un significato politico forti ed estende i suoi effetti nella sfera collettiva e politica, nel senso di introdurre un'opzione politica generale che attualizza il ripudio costituzionale della guerra e propugna un ordine internazionale fonda-

sull'interdipendenza, sulla cooperazione, sulla solidarietà e sulla pace.

Lo spirito del provvedimento è enunciato già nelle primissime parole del testo dell'articolo 1, laddove si parla di «obbedienza alla coscienza». La coscienza viene assunta non semplicemente come fonte di una libera opinione, ma di una norma cui corrisponde un dovere: quello, appunto, di obbedire alla coscienza.

Obbedire alla coscienza è un'espressione forte che dimostra come non ci si trovi nel campo delle libertà di opinione, ma in quello della responsabilità dell'azione. Si tratta di un'espressione che nasce da una tradizione e da un'esperienza lunghissime, che attraversano tutta la storia e la cultura dell'Occidente.

È proprio per obbedire alla coscienza che Antigone rifiutò di ottemperare all'ordine di Creonte e diede sepoltura al corpo del fratello Polinice, compiendo un «santo crimine», così come fu definito da Sofocle. È sempre per obbedire alla coscienza che san Paolo, nel capitolo 14 della *Lettera ai Romani*, afferma che *omne quod non ex fide est, peccatum est*, laddove gli interpreti traducono l'espressione «*ex fide*» con «dalla coscienza». L'affermazione di san Paolo va dunque intesa nel senso che «ciò che non viene dalla coscienza è peccato».

CARLO TASSI. Dipende anche dalla razza della coscienza!

PAOLO BERTEZZOLO. È per obbedienza alla coscienza, infine, che oggi ricordiamo una lunghissima schiera di martiri, da Stefano a Tommaso Moro, da Ghandi a Bonhoeffer, fino a monsignor Romero. Ancora, è l'obbedienza alla coscienza che ha fatto vantare la causa del diritto e della libertà nella storia di tutto il mondo.

Tale obbedienza, proprio perché non si riduce ad una facoltà prevista dalla legge, ma è dovuta dalla persona alla norma della propria coscienza, può entrare in conflitto con l'obbedienza alla norma, oggettiva e non soggettiva, esteriore e non interiore, sancita dallo Stato. Non siamo, tuttavia, in questa condizione a proposito del diritto riconosciuto dalla legge, del quale oggi stia-

mo discutendo. Infatti, l'obiezione di coscienza è riconosciuta come un diritto costituzionale. In particolare, la legge dello Stato non si esaurisce in un unico precetto, cioè in quello della difesa armata della patria, ma postula anche altri precetti che hanno la stessa dignità e lo stesso valore. Questi ultimi si esprimono in molteplici forme di impegno civile, volte a promuovere l'integrità della comunità, dell'ambiente e delle relazioni sociali.

Alcune riflessioni vanno fatte sul rapporto tra obiezione di coscienza e nuovo modello di difesa.

È vero, come si sostiene da parte degli oppositori di questa legge, che il modo più drastico per eliminare l'obiezione di coscienza consiste nell'abolire l'obbligo del servizio militare; ed è quanto essi sostengono, propugnando il passaggio all'esercito volontario e professionistico. Ma tale passaggio non eliminerebbe solo l'incomodo dell'obiezione di coscienza, perché toglierebbe anche l'obbligo — previsto dall'articolo 52 della Costituzione — della difesa della patria, «appaltando» tale difesa ad un'impresa specializzata nei confronti della quale la patria non avrebbe altra configurazione che quella del committente. L'esercito professionale inoltre comporterebbe una vera separazione tra forze armate e società e tra guerra e società: separata dalla società la guerra sfuggirebbe ad ogni controllo sociale nell'atto stesso del suo prodursi, per cui diverrebbe altamente difficile da praticare la distinzione tra guerra di difesa, costituzionalmente legittima, e guerra di offesa o di proiezione di potenza, che non è accettabile. La guerra del Golfo ha evidenziato proprio questo tipo di guerra, vale a dire come proiezione di potenza, effettuata da eserciti di professionisti, esercitata cioè come un lavoro. Combattuta da eserciti di professionisti, essa è stata sottratta, a differenza di quella del Vietnam, al controllo dell'informazione e dell'opinione pubblica. E non è certo un bell'esempio per dimostrare la necessità di passare all'esercito professionistico, liquidando l'obiezione di coscienza. La guerra in questione dimostra, invece, la necessità di superare il monopolio nazionale della forza nei rapporti internazionali per attuare finalmente l'arti-

colo 43 dello statuto dell'ONU, che affida a tale organismo la forza militare che lo metta in grado di esercitare — lui sì legittimamente e propriamente — la funzione di polizia internazionale, a garanzia del diritto e della pace. È anche in questa direzione che possono trovare sbocco positivo la tensione etica ed il messaggio politico contenuti nell'obiezione di coscienza, di cui parlavo in precedenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che siamo chiamati a discutere è il risultato di un lungo lavoro di confronto e di mediazione. Ritengo si tratti di una mediazione alta e mi sono sforzato sommariamente di dimostrarlo; ma sempre di una mediazione si tratta! Vi sono punti (ad esempio quanto prevede l'articolo 2, le cosiddette condizioni ostative) che non sono accettabili né in via di principio né in pratica.

Non è accettabile neppure la durata di 15 mesi che introduce un periodo penalizzante per chi sceglie l'obiezione di coscienza rispetto a chi, invece, decide di fare il servizio militare. Ritengo tuttavia molto importante che la legge venga approvata e quindi che non si dia la stura ad un gioco incrociato di emendamenti e controemendamenti, di tattiche dilatorie ed ostruzionistiche. La legge va approvata rapidamente e così com'è, per dare al paese una regolamentazione del problema dell'obiezione di coscienza, adeguata all'evoluzione dei tempi ed alle sentenze della Corte costituzionale, che ricordavo all'inizio del mio intervento. Va approvata anche per riparare a quell'atto illegittimo del Presidente della Repubblica *pro tempore*, Cossiga, di cui ho parlato all'inizio del mio intervento.

Il gruppo della Rete darà il suo contributo leale e costruttivo perché questa approvazione possa avvenire appunto speditamente e senza difficoltà (*Applausi dei deputati dei gruppi del movimento per la democrazia: la Rete, del PDS e dei verdi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Dorigo. Ne ha facoltà.

**MARTINO DORIGO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, al gruppo di rifondazione comunista dispiace di dover, nell'affrontare

la discussione su questa legge importante, la legge sull'obiezione di coscienza, caratterizzare la stessa in maniera che definirei difensiva. È davvero mortificante che una legge così importante dal punto di vista culturale, che rappresenta in un modo così alto il significato ed il valore della coscienza civile, della maturità democratica del nostro paese, debba essere affrontata, in questa legislatura, dal Parlamento — che l'aveva approvata sia alla Camera sia al Senato — in modo difensivo, per cercare di non farla stravolgere e sabotare.

È stato certo provocatorio l'atto che il Presidente della Repubblica *pro tempore* ha voluto compiere di rinviare alle Camere, il giorno del loro scioglimento, una legge che era già stata approvata, dopo essere stata lungamente dibattuta in ben due legislature e dopo che aveva dato luogo ad una discussione profonda e travagliata tra tutti i gruppi politici. Con quell'atto provocatorio e arrogante, si è voluto stroncare un lavoro lungo e positivo del Parlamento.

È quindi triste che anche oggi, in una lotta contro il tempo che dobbiamo condurre per consentire che il provvedimento, che esaminiamo con una procedura particolare, sia approvato prima del 23 ottobre prossimo, il nostro gruppo e tanti altri parlamentari — al di là della loro appartenenza politica — debbano difendere la legge stessa contro un ostruzionismo arrogante che non tiene conto del lavoro che era stato svolto in Parlamento. Sfruttando la possibilità di utilizzare le tecniche parlamentari, possibilità che è stata offerta da un gesto arrogante e prevaricatorio dell'ex Presidente della Repubblica Cossiga, si cerca ora di far decadere quest'importante legge.

È quindi con senso di amarezza che il gruppo di rifondazione comunista si trova in questa sede a dover dispiegare tutto il suo impegno per difendere le ragioni della legge le quali erano state interamente condivise dal Parlamento. Anche durante la precedente legislatura si era discusso del valore che la Carta costituzionale affida alla vocazione non bellicista del nostro paese ed al principio per cui l'Italia ripudia la logica della guerra e della risoluzione mediante quest'ultima delle controversie internazionali. Nei lunghi

anni che ci separano ormai dalla data di stesura della nostra Carta costituzionale e quindi anche di quell'importante principio, la maturazione civile e democratica del paese ha fatto passi in avanti e questa legge — pur nei suoi limiti che richiameremo — ne è la rappresentazione.

Le norme sull'obiezione di coscienza rispondono alla convinzione che la guerra non è uno strumento utile per risolvere le controversie internazionali e che occorre far maturare la capacità di gestire i conflitti in modo nuovo e più avanzato. La cultura della non violenza apre un orizzonte nuovo di pace, di sviluppo e di cooperazione, il quale si radica prima di tutto all'interno di ogni singolo paese, nelle leggi che quest'ultimo si dà e nelle modalità in cui esso predispone ed organizza il proprio servizio civile e le proprie forze di difesa.

Se questi sono stati i principi ispirativi della legge, essa è nata dalla necessità — a lungo elaborata — di riformare la legge n. 772 del 1972, che risultava superata sia dal punto di vista giuridico, sia da quello politico.

Per quanto riguarda il primo profilo, ho già fatto riferimento alla maturazione, intervenuta nella coscienza di tutti, della necessità di sviluppare una cultura di pace, solidaristica e non violenta. Occorre però anche ricordare l'aspetto giuridico del problema, di fronte al tentativo — purtroppo già in campo — di storpiare la legge, di sabotarne l'approvazione e di snaturare il suo valore di giustizia e di rispetto della coscienza.

Ebbene, di fronte a certi tentativi, si deve ricordare che l'approvazione di un nuovo provvedimento che modificasse la legge n. 772 è stata resa necessaria da ben cinque sentenze della Corte costituzionale.

Una prima sentenza della Corte ha stabilito che l'obiezione di coscienza non può essere concepita come un beneficio che l'amministrazione della difesa concede ai giovani. Un'altra ha sancito che i motivi di coscienza non possono essere fonte di spequazioni nella commisurazione delle pene detentive previste dalla legge a carico dei cosiddetti obiettori totali. Questi ultimi, d'altronde, potranno esservi anche dopo l'approvazione del nuovo provvedimento. Sulla

base delle decisioni del più alto organo di pronuncia sulle leggi nel nostro paese si è reso necessario un riequilibrio, proprio in riferimento ai motivi di coscienza, informando a criteri di equità le pene detentive previste nel caso di obiezione totale, anche al servizio civile.

È emerso nelle sentenze ricordate e nel dibattito che ha preceduto il varo del nuovo provvedimento (e che è stato in esso recepito), il fatto che la libertà di coscienza è un bene costituzionalmente rilevante, che deve essere tutelato e non può essere sindacato o inquisito con processi alle intenzioni. La difesa della patria (anche questo principio è contenuto nella proposta di legge) è un sacro dovere che non può essere espletato solo con l'uso delle armi; anzi — e con un ancora maggiore valore, pur se non viene detto esplicitamente nel provvedimento, perchè al riguardo le opinioni sono diverse — tale dovere è almeno ugualmente soddisfatto dall'adempimento di un servizio civile che prenda le mosse dall'obiezione di coscienza.

Giustamente nella discussione è stata evidenziata l'impossibilità di far ricadere sotto la giurisdizione militare il servizio civile. Da ciò consegue la natura profondamente diversa di tale servizio; i giovani obiettori di coscienza non possono essere sottoposti alla legge militare.

Questi concetti fortunatamente sono stati stimolati e resi quasi obbligatori dalle sentenze della Corte costituzionale, positivamente recepite prima nel dibattito poi nel testo del provvedimento approvato dalla Camera e dal Senato, del quale ci occupiamo nuovamente.

I giovani obiettori hanno maturato una lunga esperienza in questi venti anni dal varo della legge n. 772 del 1972. Si deve combattere il tentativo, che riemerge in alcuni emendamenti, di istituire nuovamente un meccanismo di inquisizione nei confronti delle motivazioni di coscienza che inducono all'obiezione.

L'obiezione di coscienza è un bene da tutelare, che non può essere messo in dubbio. Certo deve essere verificata la possibile esistenza di condizioni ostative, pur se, come è stato ben detto da altri, alcune di quelle previste dalla proposta di legge dovrebbero

essere ridiscusse, in quanto troppo rigide. Lo Stato deve, ripeto, verificare che non sussistano condizioni ostative e non, invece, sindacare sulla purezza, sulla sincerità delle motivazioni di coscienza del cittadino.

Si deve tendere (così come viene fatto nel provvedimento, anche se persistono differenziazioni) alla parificazione tra servizio civile e militare, anche nella durata. La proposta di legge ha voluto in qualche modo accogliere il principio della parità della durata, anche se, a causa del periodo formativo di tre mesi, il servizio civile è nella realtà più lungo. Non era certo questa la soluzione che auspicavamo, ma nel complesso si tratta di difendere il provvedimento, tentando se possibile di migliorarlo; proveremo, infatti, ad arrivare alla totale parificazione della durata del servizio. In ogni caso, ripeto, si recepisce il principio che il servizio civile in quanto tale, al di là del periodo formativo, non punisce con la sua lunghezza i giovani che rifiutino la scelta delle armi, essendo di durata uguale al servizio militare.

Per quanto riguarda l'inquadramento amministrativo (e ciò vale nella gestione del servizio e sotto il profilo penale), fortunatamente gli obiettori di coscienza sono sottoposti alla giurisdizione civile.

È importante che nel provvedimento sia stata inserita l'indicazione del termine per l'accettazione dell'istanza dell'obietto e per la sua assegnazione agli enti di servizio. Avremmo preferito l'individuazione di un termine perentorio e obbligatorio, che purtroppo ancora manca, ma ci si sta comunque muovendo in tale direzione. Infatti, la legge sull'obiezione di coscienza non deve essere uno strumento di discriminazione o punitivo nei confronti dei giovani che con coraggio effettuano tale scelta. Da ciò discende l'esigenza che tale scelta abbia tempi certi per consentire al giovane che si avvia al servizio civile la programmazione della propria vita.

È importante anche il fatto che sia stata recepita l'esigenza di sottrarre al Ministero della difesa la gestione del servizio civile, che deve invece essere affidato ad un'apposita amministrazione civile, anche se avremmo preferito che nel testo di legge venisse prevista la regionalizzazione del servizio in que-

stione, decentrandone la gestione. In ogni caso, è già significativo che sia stato consolidato il concetto che l'amministrazione di tale servizio debba essere civile e non sottoposta alla giurisdizione del Ministero della difesa.

È inoltre rilevante la ridefinizione e la limitazione, indicata nella legge, dei settori che possono utilizzare il servizio civile. Infatti non è ammissibile che i giovani obiettori siano adibiti a mansioni burocratiche o amministrative, magari distribuite in modo clientelare tra partiti, enti governativi e via dicendo, i quali si sono avvantaggiati fino ad oggi dell'attività degli obiettori di coscienza.

A tale proposito abbiamo presentato in questi giorni un documento del sindacato ispettivo concernente un ente del sud presso il quale gli obiettori di coscienza erano utilizzati da un *boss* politico locale come galoppini elettorali, costretti ad un'attività di questo genere dal clima di violenza mafiosa presente in quelle zone. È dunque importante che il provvedimento recepisca la necessità di una rigorosa delimitazione dei settori di impiego, limitandoli a quelli in cui l'obiezione di coscienza può essere valorizzata. Mi riferisco ai servizi di assistenza nei confronti degli anziani, dei disabili, dei tossicodipendenti, ai centri di accoglienza per gli immigrati, alla tutela dell'ambiente e alla protezione civile. Questi sono gli impieghi che possono valorizzare il lavoro degli obiettori di coscienza nel rispetto della loro scelta, senza interventi «all'italiana», che li destinino all'impiego burocratico e clientelare.

Riteniamo, infine, che i finanziamenti stanziati nel provvedimento siano ancora insufficienti a garantire un'efficace realizzazione del servizio civile.

Tuttavia, nonostante questi limiti, crediamo che la legge sull'obiezione di coscienza sia stata un risultato importante che deve essere difeso dal Parlamento.

I limiti che ho richiamato (durata ancora eccessiva del servizio, non perentorietà dei termini previsti per l'assegnazione, assenza dell'articolazione regionale del dipartimento del servizio civile, insufficienza delle risorse finanziarie) non ci hanno in ogni caso impedito di dare un contributo, anche nella precedente legislatura, insieme ad altri gruppi

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1992

nonché a singoli parlamentari che hanno agito al di fuori delle indicazioni dei loro partiti alla stesura del testo.

Per tali ragioni riteniamo di poter fare ancora appello al Parlamento affinché si possa rapidamente rendere ragione ad una legge che era stata già approvata, adempiendo in tal modo ad un obbligo morale, quello, appunto, di confermare il voto positivo ad un provvedimento sul quale è già stato effettuato un ampio dibattito e per il quale lungo è stato il travagliato iter parlamentare: un provvedimento che risponde ad una domanda urgente che sorge dal nostro paese e che per troppo tempo non è stata soddisfatta (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista e del PDS*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Crippa. Ne ha facoltà.

**FEDERICO CRIPPA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto voglio esprimere la soddisfazione mia e del gruppo dei verdi per il fatto che sia iniziato l'esame del provvedimento concernente l'obiezione di coscienza.

Ci siamo mossi insieme a colleghi di altri gruppi parlamentari affinché il Parlamento confermasse l'impegno, assunto nella precedente legislatura, di una rapida approvazione di questo provvedimento.

Com'è noto, la legge attualmente in vigore in materia, la n. 772 del 15 dicembre 1972, è da tempo superata sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista politico, non riuscendo più a dare risposte concrete ed efficaci né sul versante della tutela del diritto di obiezione né sul versante della gestione del servizio civile.

Poco fa il collega Dorigo richiamava un recente episodio di cattivo utilizzo del servizio civile, ma episodi come questo se ne potrebbero citare a decine, come decine sono le segnalazioni del genere.

Per questi motivi, per le inadeguatezze della ventennale legge del 1972, il Parlamento aveva lavorato nel corso di quasi due legislature per la riforma della legge n. 772, pervenendo — certo anche con grandi difficoltà — all'approvazione di un testo, da più parti apprezzato, quello approvato il 16 gen-

naio 1992. Si trattava di un testo che noi ritenevamo significativo per le soluzioni di merito contenute, per l'ampio consenso che aveva registrato sia al Senato sia alla Camera ed anche per il fatto di essere il risultato di un'iniziativa esclusivamente parlamentare, un'iniziativa nata nel Parlamento su pressione della società civile, quindi elaborata, maturata e portata a compimento.

La discussa decisione, già richiamata negli interventi precedenti, dell'allora Presidente della Repubblica Cossiga di rinviare alle Camere la nuova legge, ha suscitato polemiche e perplessità non solo sullo stesso testo, ma anche sui modi per uscire da questa situazione inedita di *impasse* che si era determinata (si trattava, infatti, di una legge rinviata alle Camere il giorno del loro scioglimento: quindi era stata approvata ma non promulgata) e sul conseguente dibattito che il Parlamento avrebbe dovuto svolgere.

La soluzione adottata di rinviare la discussione alla XI legislatura, accordando al provvedimento una procedura abbreviata, è una soluzione che abbiamo condiviso. Voglio qui fare una precisazione, in particolare al relatore e ai colleghi intervenuti, per quanto riguarda una inesattezza nell'interpretazione di questa procedura; non è assolutamente vero che la legge sull'obiezione di coscienza decadrà il 23 ottobre prossimo se non verrà approvata entro quel termine. La scadenza dei sei mesi si riferisce invece alla necessità di incardinare il provvedimento nei lavori dell'Assemblea...

**CLEMENTE MASTELLA, Relatore.** Ma decade politicamente, se non lo approviamo!

**FEDERICO CRIPPA.** Certo! Decade politicamente; ma il nostro impegno era innanzitutto quello di incardinare il provvedimento nei lavori dell'Assemblea, così come abbiamo fatto. Pertanto, voglio ribadirlo, non vi è alcuna scadenza temporale per l'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza, e mi rivolgo in particolar modo a quei gruppi che eventualmente volessero intraprendere un comportamento ostruzionistico: avremo tutto il tempo (ma noi ci auguriamo che non ve sia bisogno!) per portare a termine il riesame di questo provvedimento.

Desidero ora ricordare brevemente — richiamandomi a ben cinque sentenze della Corte costituzionale e ad una decisione del Consiglio di Stato — come la legge in vigore n. 772 sia ormai superata, innanzitutto perché in essa l'obiezione al servizio militare viene considerata, in modo assurdo, come un semplice beneficio che l'amministrazione della difesa concede o meno ai giovani che dimostrino (cito testualmente) «la fondatezza e la sincerità dei motivi» che li spingono al rifiuto del servizio militare. In secondo luogo, la legge n. 772 non consente lo sviluppo positivo di tutte le potenzialità del servizio civile; e se si impastoiava quest'ultimo in una gestione spesso ostruzionistica del Ministero della difesa, di fatto esso viene demandato alla buona volontà degli enti convenzionati e degli obiettori.

Il testo di riforma rinviato alle Camere tiene invece conto di numerosi pronunciamenti intervenuti in sede giurisdizionale dal 1985 in poi, che cercherò di riassumere brevemente. Anzitutto, la manifestazione dei motivi di coscienza che spingono a rifiutare il servizio militare non deve essere causa di discriminazioni, quali la sproporzionata entità delle pene detentive previste dalla legge n. 772 a carico degli obiettori totali.

In secondo luogo, non è ammissibile una indagine in positivo sui motivi che sono all'origine dell'atto di obiezione; la libertà di coscienza è anche in questo contesto un bene costituzionalmente rilevante e quindi degno della massima tutela.

In terzo luogo, il dovere di difesa della patria richiamato dall'ex Presidente Cossiga non solo riguarda tutti i cittadini, ma addirittura trascende e supera lo stesso obbligo del servizio militare. La difesa del paese può essere perfettamente realizzata anche attraverso comportamenti di impegno sociale non armato; l'obiezione di Cossiga non è quindi assolutamente condivisibile.

In quarto luogo, l'obiettore di coscienza ammesso al servizio civile non deve essere considerato quale appartenente alle forze armate, e quindi non può essere giudicato dai tribunali militari. Da ciò consegue, signor Presidente e onorevoli colleghi, che il servizio civile rappresenta un'alternativa la

cui natura è profondamente diversa da quella del servizio militare.

Da tali considerazioni e dall'esperienza maturata in vent'anni di gestione della legge n. 772, con tutti i conseguenti problemi, il gruppo dei verdi, insieme ad altri gruppi parlamentari, accogliendo le osservazioni e le proposte avanzate dall'associazionismo e dal volontariato, ha proposto che la nuova legge recepisce una serie di punti qualificanti, in primo luogo il riconoscimento dell'obiezione come diritto del cittadino. Questo sacrosanto obiettivo primario si realizza eliminando qualunque indagine sulle motivazioni dell'obiezione di coscienza, prevedendo soltanto alcune circoscritte condizioni, oggettivamente verificabili, capaci di ostacolare l'esercizio di tale diritto, ammettendo la decadenza dallo *status* di obiettore esclusivamente nel caso in cui si ripristinino le suddette condizioni ostative, e non limitando nel tempo il riconoscimento dell'obiezione.

Un altro punto qualificante è la parificazione della durata del servizio civile a quella del servizio in armi, compresa la pur necessaria parte formativa ed addestrativa. È altresì qualificante la necessità di inquadrare l'obiettore sotto il profilo penale, disciplinare e amministrativo secondo modalità specifiche e non di carattere militare, che non comportino discriminazioni nei confronti dei giovani che svolgono il servizio armato. È inoltre importante la previsione di un termine perentorio, e non ordinario, per l'accettazione dell'istanza di obiezione...

CARLO TASSI. Il termine perentorio si contrappone a quello ordinario!

FEDERICO CRIPPA. Lo stesso discorso vale per il termine per l'assegnazione all'ente di servizio, a cui si deve procedere tenendo conto delle indicazioni espresse dall'obiettore.

Un punto qualificante è anche la sottrazione della gestione del servizio civile al Ministero della difesa, con il conseguente passaggio della stessa ad un'apposita amministrazione, fortemente decentrata su base regionale e collegata con le esigenze presenti nella società e sul territorio, in modo che

assuma compiti di coordinamento e di programmazione delle attività connesse al servizio civile. Tale forma di gestione consentirà di non perdere il prezioso contributo fornito da associazioni ed enti privati, ma anzi favorirà la maggiore collaborazione tra i diversi operatori.

Occorre inoltre la ridefinizione dei settori di impiego del servizio civile (che è stata richiamata nei precedenti interventi) e la limitazione a quelli di assistenza nei confronti dei problemi sociali, dal reinserimento degli anziani, dei disabili e dei tossicodipendenti all'accoglienza dei nomadi e degli immigrati extracomunitari, dalla tutela dell'ambiente alla protezione civile, allo studio e alla sperimentazione di forme di difesa non armata. Occorre fare in modo che l'obietto-re non sia utilizzato al posto di personale dipendente o in mansioni di carattere burocratico-amministrativo.

È necessario infine un'adeguato finanziamento del servizio civile, in modo da consentire la realizzazione dei necessari corsi di formazione degli obiettori e di tutte le forme di pubblicizzazione della legge attualmente esistenti.

Questi sono i punti qualificanti che abbiamo introdotto, assieme ad altre forze politiche.

Ho accennato prima che il messaggio con il quale l'ex Presidente Cossiga ha rinviato la legge è debole ed inaccettabile. Inaccettabile ci pare la pretesa di verificare i reali convincimenti che portano all'obiezione; questo non solo è impossibile, ma anche, come ho detto precedentemente, incostituzionale. Si deve controllare «a valle» (e la legge lo fa) la serietà dell'obiezione di coscienza prevedendo un servizio civile serio e rigoroso.

Assolutamente marginale è l'osservazione di Cossiga sull'insufficienza della copertura finanziaria. A questo problema si sarebbe potuto e si potrà porre soluzione a livello di legge finanziaria e di bilancio. Analogamente, per quanto riguarda l'osservazione dell'ex Presidente della Repubblica sul fatto che questa legge comporta l'abbandono della possibilità di scelta per un servizio militare non armato, va ribadito che Cossiga si è dimenticato che in realtà tale possibilità,

prevista dalla legge n. 772, in venti anni non è mai stata utilizzata da alcun obiettore.

Certo, questa non è la migliore delle leggi possibili sull'obiezione di coscienza. Noi non condividiamo, per esempio, la maggior durata di tre mesi del servizio civile rispetto al servizio militare, come prevede l'articolo 9. Non condividiamo un impiego di fatto militarizzato degli obiettori in caso di conflitto e mobilitazione, che sarebbe in contrasto con l'articolo 1 della legge. Non condividiamo altresì l'ipotesi di un servizio civile, la cui gestione ricalchi ancora troppo talune logiche che vengono mutate di sana pianta dall'organizzazione militare. Così come non condividiamo il fatto che non sia considerato il fenomeno dell'obiezione tardiva, cioè della possibilità per un giovane di dichiararsi obiettore di coscienza anche fuori dai termini previsti dalla legge: in tal modo si nega la possibilità molto concreta di un cambiamento di opinione e di idee da parte del cittadino italiano.

Rileviamo inoltre l'assenza di un'articolazione regionale del dipartimento del servizio civile nazionale di cui all'articolo 8, nonché l'esclusione del riconoscimento dell'obiezione dopo l'inizio del servizio militare, all'articolo 4.

Intendiamo sottolineare anche la semplice ordinatorietà del termine previsto per l'assegnazione al servizio civile di cui all'articolo 9, nonché la scarsità delle risorse finanziarie previste dall'articolo 20.

Vogliamo infine sottolineare la necessità di adeguare il testo di riforma — l'articolo 14 in particolare — al dispositivo della più recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 467 del 19 dicembre 1991, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'articolo 8, terzo comma, della legge n. 772 nella parte in cui non estende il beneficio dell'esonerazione dagli obblighi di leva anche agli obiettori totali che si dichiarino tali dopo l'inizio del servizio militare.

I verdi, avendo partecipato per anni, assieme ad altre forze politiche, al lavoro parlamentare in questo settore, in stretto contatto con le istanze della società civile che chiede una nuova legge, sono consapevoli dell'urgenza di un tale provvedimento. La legge n. 772 non regge più alla prova del

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1992

tempo, onorevoli colleghi, signor Presidente; dopo venti anni, non regge neppure di fronte all'accresciuto numero dei ragazzi, degli obiettori; ormai sono circa 20 mila ogni anno gli interessati a questi provvedimenti.

Rigettiamo da subito l'obiezione che verrà avanzata per far cessare questa discussione da chi valuta la questione di cui ci stiamo occupando marginale rispetto alla crisi economica che attraversa il paese. Quello al nostro esame è un provvedimento che interessa importantissimi servizi che vengono resi alla comunità con la prestazione appunto del servizio civile, come ho ricordato prima.

Allo stesso modo respingiamo la proposta di rinviare l'esame di questa proposta di legge per affrontarla contestualmente alla riforma del modello di difesa. Noi riteniamo che nessun legame vada stabilito fra l'obiezione di coscienza, che è l'espressione di un diritto soggettivo inalienabile, e la discussione sul nuovo modello di difesa. Ci auguriamo peraltro che tale discussione avvenga al più presto in quest'aula, in modo che si ponga fine alla politica degli interventi parziali a cui il ministro Andò continuamente ci mette di fronte con la scelta di inviare le forze armate nelle zone a rischio, usandole in maniera non costituzionale.

Siamo preoccupati che questo provvedimento possa essere ulteriormente rinviato ed affossato, o anche peggiorato, così come ci si apprestava a fare nei convulsi tentativi di salvataggio del febbraio del 1992. Secondo noi dobbiamo ripartire dal testo approvato dal Parlamento e rinviato poi dal Presidente *pro tempore* Cossiga. Certo, come abbiamo detto, siamo pronti a migliorarlo, e avremmo molti motivi per chiedere che faccia così; ma siamo anche pronti a ritirare i nostri emendamenti migliorativi se unanime sarà la volontà di approvare in tempi rapidi il testo rinviato da Cossiga.

Noi invitiamo quindi il Parlamento e il Governo a procedere ad un'approvazione rapida, che risponda alla richiesta pressante di riformare la legge n. 772 del 1972 che da decenni proviene dalla società civile. Ci auguriamo che ciò avvenga in un clima sereno, non paragonabile al clima di confusione, di

critica, di polemica politico-istituzionale che ha caratterizzato la discussione al termine della precedente legislatura. Siamo convinti che in un clima sereno anche il nostro impegno per un'approvazione rapida arriverà a buon fine.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo Amato (di nome), se dovessimo fare una ricerca sui problemi inventati a tavolino, credo che ne troveremmo uno particolarmente esemplare: proprio quello dell'obiezione di coscienza. Sono trent'anni, Presidente, che noi sosteniamo che il servizio militare così com'è, configurato cioè come servizio obbligatorio di leva, non ha più senso. Andava bene per Napoleone, Presidente! Realizziamo il servizio militare volontario e potremo risparmiare anche sul bilancio della difesa; e magari riusciremmo ad avere una difesa un po' più efficiente. Se le nostre navi dovessero tornare nel Libano per una missione di pace si potrebbe evitare che se ne fermassero per strada tre su quattro!

E se il servizio militare è volontario, per *la contraddizione che noi consente*, l'obiezione di coscienza è automatica. È di una semplicità pari a quella dell'uovo di Colombo (che è passato alla storia, penso, più per l'uovo che per la scoperta dell'America, dal momento che l'America l'ha scoperta senza accorgersene, è quindi non credo che sia quella la cosa più importante che abbia fatto): nessuno ci aveva pensato, ma ci ha pensato lui! E noi ci abbiamo pensato da trent'anni... Una volta che il servizio militare, armato o non armato, è liberato dal vincolo dell'obbligatorietà, non esiste più il problema dell'obiezione di coscienza.

Tutti questi paroloni che oggi ho sentito, signor Presidente, nascono quindi da una menzogna fondamentale e da un «non problema»: la volontà di mantenere a tutti i costi un servizio inventato appunto da Napoleone, contrario ai nostri interessi, contrario all'efficienza dell'attività militare, fuori dalla logica, ormai fuori dalla storia e, per stare con Guareschi, dovrei dire anche fuori

dalla geografia. Io credo che le scene viste in televisione (erano di prima mano, fresche di giornata, trasmesse in tempo reale) degli avvenimenti, per altro a volte agghiaccianti, della guerra nel Kuwait abbiano documentato, ancor prima che si verificassero completamente gli accadimenti, che un modello di difesa articolato su vecchi criteri è un suicidio generale.

Oggi occorrono formazioni specializzate, nelle quali l'inventiva e la fantasia (capacità tipicamente italiane) primeggiano. Abbiamo inventato tutto sull'argomento. Con tre quintali di tritolo quattro ardimentosi italiani, uno dei quali fu nostro collega nella VI legislatura, affondarono due corazzate nel porto di Alessandria, in piena guerra: il costo dell'operazione fu vicino allo zero, ma il risultato enorme.

Io credo che tutte le formazioni specializzate del nostro esercito abbiano diritto ai galloni di formazioni rilevanti e stimate. Basti vedere come si qualificano i nostri ragazzi nelle gare di prove pratiche effettuate ogni anno nell'ambito della NATO e dell'UEO! Mi dispiace per la sinistra, ma è così.

Ho sentito diciassette volte il collega che mi sta di fronte definire arrogante il messaggio con il quale il Presidente Cossiga ha rinviato questa legge alle Camere. Si vede che intendiamo diversamente il termine «arrogante», perché l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione non credo possa definirsi tale. Ci si può arrogare qualcosa che non si ha (da qui «arroganza»); però quello conferito al Presidente della Repubblica dall'articolo 81 è non solo un potere, ma un dovere. E quando ho avuto modo di parlare con il mio ex collega Francesco Cossiga (fummo deputati insieme nella VI legislatura) gli ho detto che semmai aveva sbagliato ad applicare correttamente quella norma soltanto nel sesto anno del suo mandato presidenziale: l'avesse applicata dal sesto giorno, cioè da quando quel montanaro che vi sta parlando gli scrisse, subito dopo l'elezione, credo che l'Italia non sarebbe oggi in mezzo a questo buco enorme di debiti e non dovrebbe fronteggiare le difficoltà economiche della lira che galleggia su se stessa (una volta o l'altra c'è il rischio che affondi nel mare dei debiti...).

Come dicevo, l'applicazione dell'articolo 81 è un dovere del Presidente della Repubblica, non un diritto, non un'arroganza. Eppure anche il collega che mi ha appena preceduto ha sostenuto che di soldi ce ne sono abbastanza (ma se domani si leggerà il resoconto stenografico di quello che ha detto, si vedrà — tipica logica dei verdi — che ha sostenuto che mancano i soldi, che non ce ne sono abbastanza). Effettivamente questa proposta di legge non ha un'adeguata copertura, anche perché prevede oneri difficilmente valutabili e, conseguentemente, è assai complesso riuscire a preventivarne il costo. Ma in questa logica non è detto che debba essere obbligatoria l'accettazione della logica stessa.

È bello osservare la storia delle formazioni politiche. Il gruppo di rifondazione comunista non rifiuta nemmeno il termine «stalinista»: per loro Stalin era una brava persona. Anche per me lo era: è stato l'unico a fare fuori venti milioni di comunisti in tempo di pace! Quindi era un uomo apprezzabilissimo!

MARIO BRUNETTI. E Mussolini quanti ne ha fatti fuori?

CARLO TASSI. Mi sembra strano però che loro, che vengono da quella tradizione, che hanno esportato la guerra in tutto il mondo, signor Presidente (perché fino a quando la Russia è stata salvata dalla legge depositi e prestiti, di guerre in Africa ed in Asia non ce ne sono state; ma come la Russia comunista, la Russia sovietica ha tirato su la testa, la guerra si è sparsa un po' dappertutto), ebbene mi sembra davvero strano che questi eredi ed epigoni del comunismo si facciano quasi antesignani della non violenza. È roba da Pannella, compagni! Lasciatela a Pannella, non è cosa da voi!

Dovreste almeno avere rispetto del miracolo che ha fatto Stalin, che è riuscito a far vedere i carri armati ai ciechi, mentre fino ad allora a dare la vista ai ciechi c'era riuscito soltanto Gesù Cristo...! Krusciov riuscì a far vedere i carri armati ai ciechi e Stalin li fece vedere ai tedeschi dell'est.

Ebbene, la proposta di legge in discussione crea dei problemi enormi. Siamo alla

vigilia dell'approntamento del nuovo modello di difesa, che dovrebbe essere incasellato in un sistema integrato con quello dell'UEO, l'unione di difesa europea, e con quello della NATO. Perché introdurre, nella previsione di un nuovo modello di difesa, una tale variabile indipendente, che potrebbe anche impazzire? Vorrei dire alla «mangioranza» (sempre con la «n»: il mio non è un errore di pronuncia, anche se da emiliano non è che io abbia una pronuncia perfetta dell'italiano; magari è un po' accattivante, ma non perfetta) che non è possibile prevedere e mantenere un nuovo modello di difesa, quando vi è la possibilità che si scateni la variabile impazzita rappresentata dalla coscienza che a un certo punto si sveglia.

Non so cosa voglia dire rifiutare un dovere, perché io eseguo quello che ritengo sia un dovere, e non so neanche che cosa voglia dire l'odio, il disprezzo per l'arma. Diceva l'amico di Shane, il cavaliere della valle solitaria, al giovane Shane, che la pistola è una cosa. Non è né buona né cattiva, non è né bella né brutta: dipende da chi la impugna, come la impugna e perché la impugna. Il ricorso all'esercito è una necessità determinata dalla logica delle nazioni che si contrappongono tra loro da secoli, perché c'è sempre qualcuno che fa il birichino. Come nella vita comune, come nelle scuole elementari, così tra gli stati, soggetti autonomi, succede ogni tanto che qualcuno faccia il birichino. Se non ci fosse una certa forza di interdizione, che magari è più la faccia feroce di Franceschiello che non la reale potenza delle armi, a porre freno a queste birichinate, i lutti sarebbero ancora maggiori.

Non capisco l'avversione per l'arma. Come dicevo, l'arma è buona o cattiva a seconda del modo in cui viene usata e della ragione per cui viene usata. Se serve per salvare la vita umana dall'attacco di una fiera, credo che l'uso dell'arma sia encomiabile. Credo che, di fronte ad una situazione del genere, anche il più inveterato degli obiettori di coscienza, se vedesse la sua figlioletta nelle fauci del lupo, avendo a disposizione una rivoltella tenterebbe di sparare al lupo per salvarla.

Credo sia proprio una questione di cultu-

ra, anche se voi sapete come io la pensi in proposito, poiché sono un esempio di ignoranza. Il primo uomo di cultura, definito tale da tutti i giornali d'Italia, fu un certo professor Braibanti al quale, come avvocato del collegio di parte civile, feci infliggere una condanna a tre anni e mezzo di carcere per plagio, scontati per intero poiché allora non vi era la legge Gozzini. Aveva le formiche e i ragazzini, nel senso che lo si accusava, non come Socrate, di corromperli, ma, come professor Braibanti, di «formicare» i ragazzini.

Credo sia stata una cultura discendente da un certo tipo di propaganda a diffondere a piene mani queste idee nell'occidente, quando nell'oriente, in mano all'Armata rossa, non era possibile l'obiezione di coscienza. Chissà perché la sinistra, imperante di là dove poteva concederla, tentatrice di impero di qua, dove non c'è riuscita, ha fatto di tutto perché forme dissacranti dell'unico diritto vero e sacro stabilito nella Costituzione della Repubblica fossero portate a tutela dei valori più grandi.

Signor Presidente, io sono fermamente contrario a questo provvedimento di legge perché esso costituisce un fuor d'opera; è il classico non senso: aboliamo il servizio militare obbligatorio ed avremo risolto i problemi. Non mi piace creare problemi al solo fine di tentare di risolverli: questo, invece, è quanto stiamo facendo sull'argomento in discussione.

Lo dico francamente: quando la gente saprà che perdiamo ventiquattr'ore di tempo per un problema di questo tipo, in una situazione politica, economica e sociale interna ed internazionale come l'attuale, certamente non migliorerà l'opinione che ha nei confronti dei politici. Credo, anzi, che farà molta fatica a non violare quel vecchio imperativo fascista che imponeva di non sputare per terra, affisso in tutti gli uffici pubblici in un'epoca in cui si tentava di educare i cittadini anche in termini puramente personali o, come dite voi, comportamentali. Credo, in sostanza, che questo sarà un nuovo incentivo per dire che dagli antichi romani abbiamo ereditato soltanto la voglia di perdere tempo chiacchierando di cose perfino meno importanti delle farfalle

sotto l'arco di Tito (lo studio delle farfalle, infatti è probabilmente più importante dell'argomento di cui stiamo dibattendo oggi).

Questi sono i motivi, signor Presidente per cui, in forma nemmeno pregiudiziale o preliminare ma — per non sprecare parole — soltanto «pre», siamo assolutamente contrari al provvedimento sull'obiezione di coscienza. Sarebbe stato molto meglio occuparsi di un altro problema: vale a dire di concedere a tanti giovani la possibilità di fare qualcos'altro in quell'anno di naia, che spesso, indipendentemente dall'obiezione di coscienza, è un anno di noia e ha gravi conseguenze per chi non si sente portato per la vita militare o per chi ha questioni aziendali o familiari o mille altri problemi da risolvere.

Sono questi i motivi per i quali, signor Presidente, il gruppo del MSI-destra nazionale e, in particolare, il sottoscritto ribadiscono la loro contrarietà sia all'*an* sia, a maggior ragione, al *quantum* del provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Polli. Ne ha facoltà.

**MAURO POLLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, da oltre vent'anni l'obiezione di coscienza è una mina vagante nel mare delle nostre istituzioni. Vorrei anzitutto fare una premessa di fondo: è degno di tutto rispetto colui che rifiuta, per motivi personali, religiosi, filosofici o morali, di apprendere l'uso delle armi ma intende comunque pagare il debito che ogni cittadino ha verso la collettività nella quale vive, svolgendo un servizio non armato che sia realmente equivalente.

Tale premessa, che potrebbe sembrare una precisazione del tutto superflua, in considerazione del fatto che analogo concetto è stato affermato e ripetuto da tutti in varie occasioni, è invece necessaria. La materia, infatti, è stata abbondantemente inquinata da polemiche, fraintendimenti volontari e no, atteggiamenti demagogici.

L'esigenza di una nuova normativa, già evidente a vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 772 del 1972 (cosiddetta legge Marcora), si è resa ancor più impellente in

seguito alle varie sentenze della Corte costituzionale ed alle decisioni del Consiglio di Stato. Mi riferisco, in particolare, alla sentenza n. 16 del 1985, che ha ridefinito i criteri per l'esame delle domande. Questi pronunciamenti ci impongono di regolare in maniera più equilibrata ed avanzata il riconoscimento dell'obietto, così come lo impone la crescita e l'evoluzione della società, del costume, della sensibilità e della coscienza civile. Se è vero che la legge Marcora aveva fatto segnare un notevolissimo passo in avanti rispetto alla normativa precedente in materia di obiezione di coscienza, essa aveva anche lasciato molte lacune, soprattutto in ordine alla razionale utilizzazione dei giovani obiettori. Sotto questo profilo, il provvedimento oggi in discussione dovrà offrire un significativo impulso alla finalità primaria di selezionare, organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni, la vasta problematica riguardante la spinosa questione degli obiettori di coscienza.

Sotto un diverso versante, bisogna riconoscere che dal 1972 ad oggi nulla di nuovo è stato fatto perché il servizio di leva tradizionale attirasse la simpatia o, almeno, la tolleranza dei giovani italiani. Questi ultimi altro non vedono in esso che un'inutile persecuzione, una noiosa perdita di tempo ed un'arcaica forma di umiliazione collettiva, il che rappresenta un primo freno alla realizzazione del previsto nuovo modello di difesa basato, com'è noto, su una struttura mista.

Gli incentivi finora configurati non sembrano idonei ad assicurare il soddisfacimento dell'esigenza di professionisti; di contro, la componente di leva potrebbe risultare anemizzata dalla pratica dell'obiezione di coscienza, nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse opportunamente disciplinata.

Occorre dunque operare perché il provvedimento rinviato da Cossiga alle Camere, che configura un servizio civile che in molti casi potrebbe risultare realmente formativo (magari i giovani fossero utilizzati negli ospedali, nelle case di riposo per gli anziani, nell'assistenza ai disadattati, nell'attività di vigilanza contro la droga, nel fraterno sostegno ai malati di AIDS!), non si risolva in una fuga di massa verso compiacenti rifugi, sia-

no essi uffici comunali, USL o organizzazioni di vagabondaggio assai simili alle cooperative chitarristiche di pseudo-lavoro risalenti agli anni '60.

Tutto ciò, senza voler minimamente sminuire l'operato di organizzazioni che hanno meritato i galloni sul campo sostituendo degnamente uno Stato indolente ed incapace, ispirato invece da altre sociologie dopolavoristiche che fatalmente avrebbero la loro rilevante parte qualora non si operassero scelte oculate e rispettose nei confronti di chi veramente obietta. Vorremmo una volta tanto, questa volta, un servizio civile onesto e ben organizzato, che non rappresentasse un'occasione per sprechi, ruberie e disordine, come finora è spesso avvenuto, dai terremotati alle cooperative dei disoccupati, ai giacimenti culturali: sacrosanti progetti, persino idee geniali, che con il denaro pubblico possono spesso, troppo spesso, trasformarsi in melma.

Signor Presidente, colleghi, affrontiamo oggi l'esame di un testo che senza dubbio non soddisfa in misura maggiore di quanto non faccia la disciplina attuale il rispetto della coscienza, anche se dobbiamo tener conto comunque delle insopprimibili esigenze poste dai dettati della Costituzione per quanto riguarda la difesa della patria e dagli obblighi che derivano al paese dalla sua libera adesione ai trattati internazionali. Tutto ciò ci deve portare alla ricerca di un servizio civile che sia realmente organizzato come un servizio sostitutivo del servizio militare, di pari dignità, di pari impegno e di pari gravosità e, soprattutto, che sia considerato come parte integrante di un sistema di difesa civile, a fianco ed integrato con la difesa militare nel quadro del nuovo modello di difesa del nostro paese e nel più ampio concetto di difesa nazionale.

Ma veniamo ad alcune considerazioni. I cosiddetti obiettori totali sono coloro che rifiutano il servizio civile alternativo o per radicale negazione di un dovere di obbedienza al potere pubblico o per le modalità con cui esso è concepito ed organizzato. In concreto, abbiamo due forme di obiezione totale: quella degli anarchici e quella dei testimoni di Geova. È difficile, se non impossibile, trovare una formula che soddisfi

le esigenze degli anarchici, perché questi, proprio in radice, negano quello che i filosofi chiamano l'obbligo politico, cioè un dovere di obbedienza alle leggi dello Stato. Quindi, così come negano il servizio militare, negano pure qualsiasi servizio alternativo o civile obbligatorio. Rispetto agli anarchici è probabile che l'unica soluzione o risposta possibile sia quella di un'umanizzazione e riduzione della pena detentiva.

Diverso è, invece, il discorso per i testimoni di Geova. Essi rifiutano il servizio civile alternativo non perché rifiutino un qualsiasi obbligo nei confronti dello Stato — obbligo che invece riconoscono, pur nell'ambito di un'ideologia nel complesso antiautoritaria —, ma perché rifiutano il servizio alternativo solo in considerazione dei modi con i quali è organizzato.

Per ciò che attiene all'impostazione cattolica, ritengo di dover ricordare il pensiero di Giovanni Paolo II, chiaramente espresso nel corso di una visita ad un'infrastruttura militare il 2 aprile 1989 (si trattava della Cecchignola). Cito testualmente: «Certamente non c'è una difficoltà di fondo, un'impossibilità di comporre la vocazione cristiana e la vocazione al servizio militare. Se si considera la sua natura nel senso positivo, il servizio militare in se stesso è una cosa molto degna, molto bella, molto gentile. Il nucleo stesso della vocazione militare non è altro che la difesa del bene, della verità e soprattutto di quelli che sono aggrediti ingiustamente». Nella concezione moderna propria delle democrazie, poi, il perseguimento della credibilità della difesa per scoraggiare le eventuali velleità di aggressione dall'esterno configura un'impostazione nuova che non può non essere valorizzata nei suoi effetti morali. Tutto ciò è in fondo quanto ha riconosciuto Giovanni Paolo II in occasione di un altro incontro con rappresentanze militari avvenuto il 7 aprile 1984, quando ha affermato testualmente: «Impedire la guerra è già fare opera di pace».

L'accettazione dell'uso delle armi per fini di difesa ed il rifiuto di detto uso attraverso l'obiezione di coscienza vengono dunque a collocarsi in una stessa logica, senza porre per un credente alcun conflitto fra coscienza militare e coscienza cristiana. Nel costruire

la pace, l'obiezione di coscienza può giocare un suo ruolo: per giocarlo, però, è necessario che nel metterlo in pratica si abbia coscienza dell'obiezione stessa. A tale esigenza deve rispondere il provvedimento oggi in discussione in una riforma resa necessaria dall'evoluzione della sensibilità e della coscienza civile che tocca alla radice valori soggettivi e valori comunitari.

Ma, per evitare scelte di comodo — con grave pregiudizio per l'istituto, che ha nel richiamo della coscienza una sua sacralità che non è dato ad alcuno profanare — è necessario rendere il servizio civile alternativo leggermente più gravoso di quello militare perché non esiste altra via che consenta di far emergere, senza possibilità di dubbio, la serietà delle motivazioni che sorreggono una certa scelta e perché solo motivazioni particolarmente serie, fondate sul valore della coscienza riconosciuto inviolabile dalla normativa costituzionale, consentono di derogare ad un obbligo — quello di prestazione del servizio militare — che è altrettanto costituzionale nel dovere di difesa della patria.

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza produce anche, inevitabilmente, quello che Habermas argutamente definisce anche «un indesiderato effetto di normalizzazione». Nel momento in cui la legge prevede un obbligo alternativo perfettamente equivalente, l'obiezione cessa di essere martirio, testimonianza di un rifiuto, e diviene semplice scelta di ciò che è gradito. Una cosa è l'apertura ai valori di libertà, altra è il «facilismo» italico, nel quale finisce con lo spegnersi ogni impegno serio e responsabile.

Ci sono, nel nostro popolo, mirabili riserve di energie morali, che per lo più volgono verso impegni di volontariato ma che, in uno Stato all'altezza dei tempi, andrebbero assunte in un impegno pubblico, in modo da fornire ai giovani unità di servizio specializzate, capaci di rispondere con prontezza ed efficacia ai mille appelli che ora restano per lo più inascoltati. La nuova legge deve aprire prospettive di crescita morale, deve alimentare speranza, proprio oggi, in un momento in cui essa appare condannata ad agonizzare.

L'opportunità di riconoscere e tutelare

l'obiezione di coscienza nell'esercizio della libertà individuale non può far dimenticare, al tempo stesso, che occorre preservare i valori costituzionali altrettanto rilevanti della difesa della patria e dell'obbligatorietà del servizio militare. Si devono prevedere rigorosi accertamenti per verificare che la scelta dell'obiezione nasca da intime concezioni del giovane e non costituisca solo un pretesto per sottrarsi ad un obbligo sanzionato a livello costituzionale. Deve essere un indirizzo che nasce da una scelta etica, volta all'impiego dell'individuo per gli altri; non può essere interpretata esclusivamente come un mezzo per evitare i disagi del servizio militare.

In quest'ottica, si deve riflettere sul fatto che i giovani che optano per il servizio civile crescono ogni anno in progressione addirittura geometrica: dalle 200 domande presentate nel 1973, si è passati alle 5 mila presentate nel 1987, alle 17 mila del 1990, con sensibili incrementi negli anni in cui il servizio è stato ridotto da 18 a 12 mesi o nel 1990, anno della guerra del Golfo.

Ora, mentre per l'obietto che presta servizio civile è prevista la regionalizzazione integrale, la determinazione autonoma non solo della cosiddetta «area vocazionale» (cioè del settore in cui intende essere impiegato), ma anche della sede presso la quale dovrà esplicare i suoi compiti, insomma la possibilità pratica — per non chiamarla con il suo vero nome: certezza — di svolgere il servizio alloggiando e consumando i pasti a casa, il militare di leva solitamente vive in inospitali caserme, lontano da casa ed incontra disagi e problemi dovuti, fra l'altro, alla forzata convivenza con commilitoni spesso assai diversi tra loro per provenienza, cultura ed estrazione sociale; egli, inoltre, è quasi sempre utilizzato con compiti e mansioni completamente al di fuori dell'istruzione ricevuta e dell'attività lavorativa svolta prima della chiamata alle armi.

Non dobbiamo permettere che questa normativa, più che rispondere alle esigenze di coloro che obiettano per reali motivazioni religiose, filosofiche e morali, venga fagocitata dai classici furbi che si dichiareranno obiettori solo strumentalmente, per evitare il servizio militare.

Se, poi, in questo contesto si inseriscono enti poco morali, che gestiscono la collaborazione degli obiettori... Per la cronaca qualche anno fa risultavano convenzionati con la difesa anche enti ed aziende che nulla avevano a che fare con la coscienza civile e il pacifismo. Con tutto il rispetto, non ho mai capito che cosa c'entrassero il Piccolo teatro di Milano, «La scopa meravigliante» (agenzia di pulizie), l'Ente per lo sviluppo del coniglio, un non ben precisato istituto lattiero-caseario. In passato alcuni obiettori avevano chiesto di essere impiegati presso un ente che si occupasse soltanto della protezione degli uccelli nelle loro città; cronache militari ricordano anche casi di enti che incassavano regolarmente il controvalore di vitto ed alloggio, mentre gli obiettori mangiavano e dormivano a casa loro.

Ne consegue che il servizio militare armato e quello disarmato o sostitutivo devono essere sempre svolti in modo da costituire idoneo addestramento alla difesa della patria, quindi — per quanto riguarda il secondo — con assegnazione alla Croce rossa, ai vigili del fuoco, alla protezione civile.

Sembra infatti legittimo che questi corpi utilizzino il giovane per l'assistenza ai malati, agli infortunati, agli handicappati, ai tossicodipendenti, agli invalidi, agli anziani non autosufficienti, perchè anche tale attività si può inquadrare nell'addestramento alla difesa della patria, in quanto evenienze del genere possono presentarsi — nessuno se lo augura, comunque — anche in occasione di guerre e calamità naturali.

Sembra non corretto, invece, l'utilizzo del giovane come custode, impiegato, usciere, bibliotecario e simili, in quanto non si vede come questi compiti possano essere riconducibili al concetto di addestramento alla difesa della patria. In nessun caso l'obiettore deve essere usato in sostituzione di personale assunto o da assumere.

Anche in precedenza la normativa imponeva tale riserva, ma di fatto, attraverso espedienti burocratici, molto spesso gli obiettori sono utilizzati per svolgere mansioni che non sarebbero di loro competenza, chiudendo, fra l'altro, spazi potenziali di lavoro.

Un altro punto da tenere ben presente — e che ci deve far riflettere — è legato alla

spesa. L'eventuale istituzione del Dipartimento del servizio civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio prevede una spesa che si può ipotizzare di 85-90 miliardi. Questo organismo, che dovrebbe essere incaricato di gestire e controllare il nuovo sistema di obiezione di coscienza ed i corsi di formazione e addestramento, è prevedibile che necessiti almeno di una quarantina di ispettori; in più, dovrà essere sostenuta una miriade di spese per allestire gli uffici, attrezzarli con *fax*, *computers*, per assumere nuovo personale, con dilatazione quindi degli oneri per stipendi e compensi relativi agli addetti ai corsi di formazione.

La predisposizione del presente testo, che è la sintesi di circa sette anni di lavoro della Commissione difesa (di questo va preso atto e vanno ringraziati tutti coloro che hanno collaborato e partecipato attivamente alla stesura), non ha ricevuto fino ad oggi il contributo del nostro gruppo parlamentare, in quanto non eravamo presenti, o, meglio, la nostra presenza era limitata ad una sola unità.

Conseguentemente, presenteremo alcuni emendamenti, che preghiamo di voler attentamente valutare e vagliare. Non sono emendamenti ostruzionistici (altrimenti, ne presenteremmo molti di più), ma riteniamo che sia importante inserire le modifiche da noi proposte. Possiamo anticipare che il nostro atteggiamento in Assemblea sarà consequenziale alla disponibilità che riscontremo da parte degli altri gruppi durante la discussione, sempre in Assemblea, dei nostri emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Ingrao. Ne ha facoltà.

**CHIARA INGRAO.** Collegli, anche noi del gruppo del partito democratico della sinistra vogliamo innanzitutto esprimere la nostra soddisfazione perché finalmente si adempie ad un dovere che pendeva sul capo del Parlamento già dalla precedente legislatura.

Finalmente, appunto, si apre il dibattito sulla proposta di legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, nonostante i tentativi, ancora una volta presenti

e con i quali dovremo misurarci già nella votazione di domani, di affossarla e di bloccarne il percorso.

È un successo dell'impegno nostro e dei colleghi degli altri gruppi, di tutti coloro che hanno sostenuto la legge sull'obiezione di coscienza; ci auguriamo che il sostegno al provvedimento e il clima di collaborazione che si è creato permangano anche nel successivo iter della proposta di legge.

È possibile giungere a licenziare il provvedimento in tempi brevi sia autolimitandoci nei nostri comportamenti sia soprattutto assumendo un atteggiamento costruttivo che tramuti tale possibilità in realtà. Si tratta di una responsabilità politica che noi abbiamo non solo collettivamente, ma anche individualmente. Credo che dovremmo ricordare che quando si affrontano questioni che attengono alla coscienza di ciascuno non ci si può appellare solo alle scelte del gruppo di appartenenza o a valutazioni politiche complessive; si deve fare anche i conti con la propria coscienza e sentire pienamente la responsabilità di una scelta individuale a partire dall'esigenza di garantire la propria presenza, il che purtroppo in passato non sempre è avvenuto.

Dico tutto questo nonostante che si stia iniziando il dibattito sul provvedimento concernente l'obiezione di coscienza in un clima di disattenzione e di preoccupazione per ben altre vicende riguardanti il nostro paese. Tutti — non solamente i colleghi che sono ricorsi a tale argomento per tentare di bloccare l'iter della legge in discussione — siamo preoccupati per le drammatiche vicende della crisi economica e dello scontro sociale innescato dalla decisione del Governo di colpire pesantemente quasi esclusivamente i ceti più deboli della nostra società. Tutti siamo preoccupati dell'incertezza sul futuro dell'Europa. Credo tuttavia che tale preoccupazione, almeno per quanto ci riguarda, dovrebbe portarci a sospendere — ed è una richiesta che rivolgo ai colleghi — ogni pratica ostruzionistica per consentire all'Assemblea di procedere rapidamente nel suo lavoro. Tutti abbiamo fretta di tornare ad affrontare le questioni così drammatiche della politica economica.

Contemporaneamente, però, dobbiamo

riconoscere che nel discutere la legge sull'obiezione di coscienza in effetti non stiamo parlando d'altro rispetto alle preoccupazioni che prima ho richiamato: quella per la crisi del paese e quella per l'Europa. Cito a tale proposito solo tre problematiche: la questione sociale, i conflitti che travagliano l'Europa, la crisi della democrazia.

Dovremo scontrarci duramente — e già lo stiamo facendo — nel nostro paese sulla questione sociale, sulla scelta di far pagare o meno gli strati più deboli della popolazione nell'affrontare i vincoli di carattere finanziario ed economico. Ma, al di là di questo, abbiamo l'occasione di superare lo scontro e le diverse valutazioni in merito, compiendo una scelta unitaria: proprio nel momento in cui i più deboli sono colpiti, possiamo scegliere di schierarci dalla parte di chi sta con i deboli, scegliere chi sceglie i deboli. Dal punto di vista politico, culturale ed etico, oggi più che mai, proprio perchè vengono colpiti gli strati più deboli della popolazione, abbiamo bisogno di ridare valore alla cultura e alla pratica della solidarietà sociale e dell'impegno civile. Così come dal punto di vista non solo ideale ma pratico, oggi più che mai, vi è la necessità di costruire un servizio civile che funzioni e che risponda non a logiche clientelari ma ai bisogni reali della collettività. Proprio quei bisogni brucianti di cui discutiamo nel momento in cui guardiamo alla condizione dei più poveri, degli anziani e dei malati che oggi sono così preoccupati per il loro futuro. Dobbiamo costruire un servizio civile che non si deve sostituire ai compiti della pubblica amministrazione o, peggio, al lavoro che centinaia di migliaia di disoccupati attendono, ma che svolga un ruolo autonomo di cerniera con il volontariato e di intervento nelle pieghe più sofferenti e più colpite della nostra società.

Inoltre, oggi più che mai, di fronte ad un'Europa in cui dilaga la legge del più forte e il potere della moneta; di fronte ad un'Europa in cui per la prima volta dal 1945 scoppiano nel modo più sanguinoso, apparentemente inarrestabile, conflitti etnici, violenza razzista, guerre guerreggiate anche ai nostri confini; ebbene, oggi più che mai, abbiamo bisogno di rilanciare il valore dell'obiezione di coscienza come l'esatto con-

trario della viltà di cui qualcuno ha voluto parlare nella discussione sul provvedimento che si è svolta alla fine della precedente legislatura. Occorre ribadire il coraggio di chi sceglie la non violenza, un valore che vogliamo coltivare e far crescere tra i nostri giovani e nella società nel suo complesso; una società che sempre più ha bisogno di non violenza. Consentitemi ora una rapidissima digressione per ricordare che proprio in questi giorni nel Parlamento di Belgrado si discute un provvedimento di amnistia per i giovani che coraggiosamente in quel conflitto hanno scelto di rifiutare l'uso delle armi. A tal proposito ringrazio i colleghi (più di cento) che hanno voluto firmare una lettera a sostegno dell'approvazione di quel provvedimento di amnistia.

È anche con simili gesti che costruiamo l'Europa del futuro, con l'impegno a difendere la democrazia, a difendere il ruolo del Parlamento non come istituzione chiusa in se stessa, ma come istituzione capace di un rapporto con la società civile, capace di rispondere ai bisogni di questa e di avere una relazione feconda e costruttiva con i soggetti politici che all'interno della società civile operano.

Qualcuno ha voluto descrivere questi soggetti, il mondo dell'associazionismo, del volontariato, come delle *lobbies*, quasi fossero dei potentati economici. Credo che molti di noi difendano il rapporto che hanno con enti del volontariato, dalla *Caritas* all'ARCI, al servizio civile internazionale, alle decine e centinaia di piccoli gruppi che vivono con gli anziani, con gli handicappati, con i malati. Non abbiamo assolutamente da vergognarci del fatto che nel nostro lavoro sentiamo di rispondere a loro e non solamente alla parte politica nella quale ciascuno di noi milita. Allo stesso modo, sentiamo di dover rispondere a tutti quei giovani che hanno scelto l'obiezione di coscienza.

Il testo di legge sul quale oggi ci troviamo a discutere nuovamente è nato da un rapporto costruttivo con ciò che maturava all'interno della società, da un lavoro durato sette anni, ma anche da un'analisi attenta della giurisprudenza italiana, delle cinque sentenze della Corte costituzionale e dei principi fondamentali che regolano la giu-

risprudenza internazionale. Non comprendiamo, quindi, perché si voglia sempre interpretare l'aumento del numero degli obiettori di coscienza come un dato arido o come una lista dei furbi; perché non ci chiediamo che cosa passa nella testa di questi giovani, cosa matura nelle loro coscienze al punto di cambiare il loro rapporto con la vita?

Il testo oggi al nostro esame, tenendo conto di tutto questo lavoro, si è dato due cardini fondamentali: l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo della persona e la razionalizzazione e il carattere non discriminatorio del servizio. Il richiamo all'obiezione di coscienza come diritto soggettivo della persona — che ritroviamo nell'articolo 1 del provvedimento — si rifà non solo alla citata sentenza n. 164 della Corte costituzionale, ma anche a testi quali la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la convenzione internazionale dei diritti civili e politici. In quanto diritto della persona, esso non può essere legato o subordinato al modo in cui, di volta in volta, si organizzano le forze armate e il modello di difesa nel nostro paese. Non può essere subordinato ad una scelta pratica e operativa, per quanto giustificata da motivazioni strategiche di grande entità, che si configuri nell'ambito dei diritti fondamentali, così come noi non subordiniamo le norme in materia di libertà di pensiero e di espressione all'elaborazione di nuove leggi sulla stampa o sulla televisione.

Questo diritto, in quanto tale, non può essere interpretato come un lusso individuale da contrapporre al dovere collettivo del servizio militare: su tale aspetto il testo della sentenza del 1985 della Corte costituzionale è molto chiaro. Inoltre, lo stesso bisogno del servizio civile nella situazione attuale della nostra società è un bisogno collettivo altrettanto rilevante quanto il bisogno della difesa armata (o forse più rilevante).

È certo però che il bisogno di solidarietà sociale e di diffondere pratiche come quelle rese possibili dal servizio civile è altrettanto collettivo. Se si contrappone il diritto soggettivo della persona al bisogno collettivo di avere un esercito funzionante e un servizio militare armato, si dimentica che altrettanto

forte è il bisogno collettivo di un servizio civile funzionante.

Il diritto soggettivo di cui si parla non può essere sospeso in tempo di guerra, come è stato richiesto nel dibattito precedente e come purtroppo si legge in un opuscolo che il Ministero della difesa ha distribuito forse un po' improvvidamente. Il dibattito parlamentare sarebbe più libero se non vi fossero pressioni improprie! Questo diritto soggettivo non può essere sospeso in tempo di guerra, perché è proprio in tale momento che la scelta dell'obiezione di coscienza trova il suo fondamento più profondo. Non a caso, dopo una lunga discussione, nell'articolo 1 si è scelto di adottare la formulazione che fa riferimento a chi rifiuta non l'uso delle armi (quindi non l'atto materiale del tenere in mano un fucile) ma la violenza delle stesse, che nella guerra ha la sua massima espressione.

Infine, il diritto soggettivo in questione non può essere sottoposto ad un tribunale delle coscienze (così è stato chiamato), cioè ad accertamenti che penetrino nel profondo della coscienza delle persone, ma solo a verifiche fattuali (le circostanze ostative citate nell'articolo 2). Il gruppo del PDS e tutte le forze politiche che sostengono il provvedimento sono estremamente sensibili alla preoccupazione di evitare che l'impossibilità di accertamenti nel profondo della coscienza dia luogo ad arbitri e al fenomeno degli imboscati. Abbiamo quindi lavorato seriamente in questa direzione.

Vorrei invitare i colleghi a riflettere. Nel 1991 gli obiettori di coscienza sono stati 18 mila (molti colleghi hanno detto che è una cifra estremamente alta) e nello stesso anno i giovani che, pur essendo di leva, non hanno effettuato il servizio militare sono stati 71 mila. Quale tribunale delle coscienze ha giudicato quali dovevano essere i giovani che non avrebbero dovuto svolgere il servizio militare? Quale rigore negli accertamenti ci viene proposto dai colleghi che pure chiedono tanto rigore nell'accertare l'opportunità della scelta di chi effettua l'obiezione di coscienza?

Credo che a questo riguardo occorranza un vero e proprio esame di coscienza ed una profonda azione moralizzatrice. All'interno dello stesso Parlamento troppo spesso si

ritiene che sia compito normale del parlamentare dare una mano a qualche bravo ragazzo che vuole evitare il servizio militare; noi che facciamo parte della Commissione difesa dovremmo essere tanto più rigorosi nell'evitare questa tentazione! Siamo estremamente aperti a qualsiasi misura che tenda a porre un freno al fenomeno di cui sto parlando e ad eliminare gli arbitri, le clientele e i giochi che troppo spesso si fanno quando si tratta di scegliere chi deve svolgere il servizio militare e chi deve rimanere a casa.

Coloro che hanno lavorato per elaborare il testo in discussione si sono posti il problema di evitare un uso improprio dell'obiezione di coscienza e degli stessi obiettori. Non si è fatta la scelta arbitraria di indagare nelle coscienze, affidando tale compito alla struttura militare (come nella legge attualmente in vigore), che è la meno adatta a svolgere questo tipo di indagini, ma si è scelto di spostare l'accertamento dalla coscienza dell'individuo all'operatività del servizio. Non vedo i colleghi del gruppo della lega nord, ma spero di riuscire a far giungere loro questo messaggio.

Il modo migliore per evitare i fenomeni denunciati dal collega Polli, che sono veramente gravissimi, è compiere accertamenti nell'organizzazione del servizio. Mi riferisco agli accertamenti, seri e rigorosissimi, previsti dagli articoli 8, 11 e 18 della nuova legge, che riguardano gli enti, la loro operatività e quella degli stessi obiettori. Dobbiamo avere una pratica di accertamenti, ma essa deve riguardare ciò che è verificabile e deve essere sottratta all'arbitrio, consentendo realmente di verificare se il servizio venga svolto in modo serio. Purtroppo ciò non è avvenuto e la stessa gestione, da parte del Ministero della difesa, delle assegnazioni degli obiettori è andata in tutt'altra direzione.

È singolare che, come spesso accade nel nostro paese, chi ha fatto il danno poi se ne lamenti; è singolare che tanto scandalo per la gestione delle convenzioni e degli enti venga proprio da parte del Ministero della difesa che ha curato tale gestione.

È in tutto questo insieme di norme che si è tradotto il secondo cardine della legge,

cioè non solo il carattere non discriminatorio del servizio, ma anche la sua razionalizzazione. Il primo passo di tale razionalizzazione è rappresentato dalla scelta fondamentale di trasferire la gestione del servizio civile ad una struttura, appunto, civile, con l'istituzione del dipartimento del servizio civile. Vorrei ricordare che questo era già previsto dalla legge n. 772; si è stati quindi inadempienti, in quanto la legge diceva: «in attesa dell'istituzione del servizio civile». Aspettiamo pertanto da venti anni l'istituzione di un servizio civile funzionante; credo che se lavoreremo tutti per renderlo realmente funzionante, cadranno tante delle preoccupazioni espresse in quest'aula.

La legge al riguardo è estremamente articolata, perché non si limita a stabilire l'istituzione di un servizio civile — quindi non più presso il Ministero della difesa —, ma individua tutta una serie di criteri che consentono a tale servizio di essere più efficace. La possibilità per gli obiettori di indicare l'area vocazionale anziché essere, come è stato detto da alcuni, una sorta di privilegio, garantisce invece che l'obiettore svolga un lavoro serio. Vorrei che riflettessimo in proposito, colleghi. A quale cultura appartiene la convinzione che sia serio e buono solo ciò che è punitivo? A quale cultura appartiene la convinzione che una persona che svolge una funzione che le è gradita lo farà peggio di qualcosa che invece non è in grado di fare? Per quale motivo non dovremmo chiedere ai giovani il massimo dell'impegno, il massimo della fatica, il massimo del lavoro nello svolgere compiti che sanno fare, anziché compiti che non sono capaci di fare e che non eseguono bene?

Pertanto, la possibilità di indicare le scelte vocazionali e l'impegno, nella misura del possibile, ad utilizzare gli obiettori in questo ambito di scelte vocazionali mi sembra una decisione dettata dal buon senso, operata proprio per evitare quegli arbitri, quelle incongruenze, quella perdita di tempo di cui si è parlato in questa sede.

Analoghe considerazioni valgono per molti altri punti sul merito dei quali non intendo entrare, come la questione del silenzio-assenso e la parziale misura di regionalizzazione. Una delle nostre critiche risiede nel fatto

che avremmo voluto una regionalizzazione più spinta, non perché vogliamo che gli obiettori stiano bene ed i militari stiano male. Pensiamo, infatti, che il criterio con cui lo Stato debba operare non sia se punire o meno i giovani, se fare o meno loro un dispetto, ma di che cosa abbiamo bisogno: se abbiamo bisogno di un servizio civile funzionante, esso opererà meglio se il giovane lo svolgerà nella realtà sociale che meglio conosce, in cui la sua opera potrà essere più utile e produttiva. Al riguardo, occorre tenere presente che è prevista anche la possibilità del servizio civile nei paesi CEE, nella cooperazione allo sviluppo; si tratta di tutto un altro ambito di bisogni avvertiti non solo dal nostro paese ma dal mondo, e che dovremmo valorizzare.

Tutto ciò significa che questa legge è perfetta? Certamente no, come hanno già detto altri colleghi. Le nostre critiche (non entro nei dettagli) sono più o meno analoghe a quelle espresse dai colleghi Dorigo, Crippa e Bertezolo; anche nel nostro caso esse nascono da un rapporto, da una discussione, da un confronto con chi ha lavorato in questi anni nel servizio civile, con gli obiettori di coscienza, con le loro associazioni. Ricordo in particolare la questione della differente durata del servizio o quella della regionalizzazione.

Stiamo elaborando emendamenti a livello il più unitario possibile ed in numero il più limitato possibile, proprio per correggere questi difetti della legge, oltre che per compiere alcuni atti dovuti (sui quali spero che lavoreremo in modo unanime), quali l'adattamento della legge alla sentenza della Corte costituzionale n. 467 o la questione della copertura finanziaria. Come diceva il collega Crippa, anche noi del gruppo del partito democratico della sinistra siamo tuttavia disponibili a ritirare gli emendamenti, anche quelli di cui siamo convinti e che pensiamo migliorerebbero il provvedimento, qualora si assuma da parte di tutti un impegno di celerità e di difesa della mediazione raggiunta dal testo attuale. Riteniamo infatti che quella raggiunta sia una mediazione alta, a cui hanno lavorato per anni ed anni i colleghi della legislatura passata e di quella ancora precedente, e che pertanto il testo possa essere assunto anche così com'è.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1992

Vorremmo rivolgere un invito a tutti gli altri colleghi e a tutti gli altri gruppi a compiere questo atto di responsabilità. È possibile, nelle due settimane che abbiamo di fronte, chiudere al meglio l'iter di questa legge, rispondendo così ai bisogni non solo di migliaia di giovani ma di tutta la società, che chiede maggiore solidarietà, maggiore impegno dei giovani a fianco di chi più soffre. Questa responsabilità la dobbiamo sentire personalmente tutti. Io credo che ciascuno di noi debba fare in questi giorni i conti con la propria coscienza e chiedersi anche se, in un momento di crisi economica drammatica, non vi sia bisogno di approvare leggi che consentano di costruire un futuro migliore. Dobbiamo chiederci se non vi sia bisogno, nei mesi e negli anni drammatici cui andiamo incontro, di chiedere ai nostri giovani un impegno in qualche cosa che abbia per loro un senso e un valore senza preoccuparci solo di imporre loro oneri.

Quando parliamo di pari dignità e per il servizio militare e per il servizio civile, è chiaro che questa deve essere carica di senso e di valore in entrambi i casi. Questo è il lavoro che possiamo fare e sul quale ci dobbiamo impegnare (*Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e dei verdi*).

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

#### **Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla III Commissione permanente (Esteri), in sede referente, con il parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione, nonché della Commissione speciale per le politiche comunitarie ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento:

S. 153. — «Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7

febbraio 1992» (*approvato dal Senato*) (1587).

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 23 settembre 1992, alle 9,30:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.*

2. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

AMODEO ed altri — CACCIA ed altri — FINCATO e CRISTONI — MARTE FERRARI ed altri — RODOTA ed altri — CAPECCHI ed altri — RONCHI ed altri — SALVOLDI ed altri — PETRINI ed altri — RUSSO SPENA ed altri — Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3).

(*Rinviata alle Camere nella X legislatura dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*).

— *Relatore: Mastella.*

(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

CAVERI e ACCIARO — Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna (773).

— *Relatore: D'Onofrio.*

**La seduta termina alle 12,55.**

**IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO**

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 16.*